

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 550/2026
TIZIANO MASINI		UP - 26/03/2026
FRANCESCO CANANZI	- Relatore -	R.G.N. 1307/2026
MATILDE BRANCACCIO		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO,
che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;

udito l'avvocato [REDACTED], anche in sostituzione dell'avvocato [REDACTED]

[REDACTED] per [REDACTED] nonché in sostituzione degli avvocati

[REDACTED] e [REDACTED], per [REDACTED]

[REDACTED] che ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento;

udito l'avvocato [REDACTED] che, per delega dell'avvocato [REDACTED]

[REDACTED] per [REDACTED] [REDACTED] ha illustrato i motivi di ricorso e ne
ha chiesto l'accoglimento.**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 30 aprile 2025, riformava parzialmente quella del Tribunale di Asti, che aveva accertato la

Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5f6b3 - Firmato Da: FRANCESCO CANANZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



responsabilità penale di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

1.1 In particolare, gli imputati sono stati ritenuti responsabili di reati fallimentari in relazione alla [REDACTED] S.r.l., società dichiarata fallita in data 29 maggio 2015, nelle seguenti qualità: - [REDACTED] quale presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato dal 2 agosto 2012, nonché dal 13 novembre 2014 - con data della formale iscrizione il giorno 24 novembre 2014 - quale amministratore unico della [REDACTED] fino alla data della dichiarazione del fallimento; - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di amministratore di fatto della [REDACTED] e della [REDACTED] S.p.a., socio della *holding* [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.a., nonché procuratore speciale della [REDACTED] [REDACTED] S.p.a.; - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quale presidente del collegio sindacale dal 2 agosto 2012 al 20 settembre 2012 e sindaco unico dal 21 settembre 2012 fino alla dichiarazione di fallimento di [REDACTED] nonché quale presidente del collegio sindacale della [REDACTED] S.p.a. a far data dal 5 marzo 2013, e sindaco effettivo dal 12 maggio 2011 al 22 novembre 2012 e, da tale ultima data, presidente del collegio sindacale della [REDACTED] S.p.a.

Va, altresì, evidenziato come la [REDACTED] avesse quale oggetto sociale l'attività di stampa di qualsiasi prodotto editoriale e alla data del fallimento la stessa era controllata - ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e soggetta ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ. - dalla [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. ([REDACTED] *holding* del Gruppo [REDACTED] che ha redatto il bilancio consolidato e che ha detenuto il 90% delle quote di [REDACTED] La stessa [REDACTED] controllava - attraverso il 92% delle azioni - [REDACTED] S.p.a., che a sua volta deteneva il 100% di [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. e di [REDACTED]

1.2 Gli imputati venivano ritenuti responsabili - in primo grado dal Tribunale di Asti - dei seguenti reati, sinteticamente riportati a seguire, accorpando le imputazioni che erano state contestate - secondo un criterio soggettivo per ciascun imputato - in modo ripetuto nel decreto che dispone il giudizio.

Sono stati ritenuti concorrenti nelle rispettive qualità:

- [REDACTED] (capo A), [REDACTED] (capo I), [REDACTED] - quest'ultimo ex art. 40, secondo comma, cod. pen. per omesso controllo dovuto ex artt. 2403 e 2409 cod. civ. (capo Q) - nel delitto di bancarotta impropria a mezzo di false comunicazioni sociali - per aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, utilizzando nel 2012, nella redazione del bilancio d'esercizio 2011, un prospetto in cui venivano esposti fatti materiali non rispondenti al vero - tra i quali la valorizzazione delle rimanenze finali di pezzi di ricambio - allo scopo di incrementare la consistenza patrimoniale,



onde far conseguire alla [REDACTED] un risultato economico positivo tale da indurre in errore i terzi, così fraudolentemente celando l'esposizione debitoria per evitare l'obbligato ricorso al rifinanziamento e alla ricapitalizzazione della società ai sensi dell'art. 2482-ter cc;

- [REDACTED] (capo B), [REDACTED] (capo J) e [REDACTED] quest'ultimo sempre per concorso omissivo (capo R), concorrenti nel delitto di causazione del fallimento a mezzo di operazioni dolose, consistite nel sistematico omesso versamento di tributi, nella indebita trattenuta sulla retribuzione da lavoro, per cessazione del rapporto di lavoro, nonché ai fini previdenziali, cui seguiva l'obbligazione per la corresponsione dell'interesse al saggio legale oltre alle sanzioni tributarie; oltre agli omessi versamenti al fondo [REDACTED] alla cessione di carta da macero di proprietà della fallita alla [REDACTED] S.r.l., il tutto con aggravio del dissesto;
- [REDACTED] (capo C), [REDACTED] (capo K) e [REDACTED] quest'ultimo sempre per non aver impedito l'evento (capo S), concorrenti nella bancarotta patrimoniale distrattiva, aggravata dall'entità del dissesto, quanto alla utilizzazione della fallita come veicolo per sovvenzionare il fabbisogno di liquidità della società capogruppo [REDACTED] che si trovava in difficoltà finanziarie, e di altre società (sempre appartenenti al Gruppo), nell'anno 2014 per un importo di oltre 8 milioni di euro in favore di [REDACTED] per un importo di oltre 6 milioni di euro in favore di [REDACTED] nonché distraendo in favore di persone fisiche, diverse da [REDACTED] importi di circa 10mila euro per il 2013 e di circa 14mila euro per il 2014. La tesi accusatoria vedeva la [REDACTED] acquistare un credito da [REDACTED] S.p.a. verso [REDACTED] per 2,5 milioni di euro che veniva opposto in compensazione al credito che [REDACTED] aveva verso [REDACTED] per la cessione della carta da macero, nella misura di 8,5 milioni di euro, cosicché la distrazione riguardava la differenza. Inoltre, la distrazione consisteva nella prestazione da parte della fallita di attività lavorativa in favore della [REDACTED] come anche della esecuzione del contratto sottoscritto alla data del 20 luglio 2012 tra la società [REDACTED] S.p.a., mandataria della [REDACTED] s.r.l., e la società [REDACTED] S.r.l. per la vendita in esclusiva della carta da macero prodotta dalle lavorazioni eseguite dalla [REDACTED] s.r.l. La distrazione riguardava anche: a) un ingente quantitativo di merce - carta in bobine - «operazione apparentemente giustificata contabilmente da crediti, fraudolentemente e fittiziamente stornati attraverso remissione di note di credito (per asserite contestazioni mai documentate) ovvero attraverso l'annullamento dei documenti di vendita emessi, previ accordi tra la società fallita e la società [REDACTED] s.r.l. (pag 43 della consulenza



tecnica)»; b) la somma di euro 461.705,87 parte della quale (per euro 290.022,07) versata alla società [REDACTED] s.r.l. per la fornitura di due cucitrici [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] usate, ma mai consegnate alla società fallita, somma riferibile al contratto di locazione per l'acquisto dei cespiti e la restante somma di euro 171.683,80 impegnata per l'impiego destinato alla fornitura di altri macchinari per ristrutturare le uscite delle [REDACTED] e *backup*, consegnate ma mai utilizzate in quanto risultate non funzionanti e così, per l'effetto, avendo elargito tali somme senza ricevere alcun corrispettivo sinallagmatico, rappresentando una somma sottratta agli interessi societari ed al perseguimento del relativo oggetto sociale.

Quanto alle altre imputazioni, per le quali non si procede più, rispondevano:

- [REDACTED] (capo D) per ricorso abusivo al credito, in concorso con [REDACTED] (capo L) e, sempre a mezzo omissione, con [REDACTED] (capo T), nonché [REDACTED] (capi E), F) e G) e [REDACTED] (capi M), N) e O) in concorso in ordine alle violazioni tributarie (art. 10-*bis* d.lgs. 74 del 2000 per gli anni 2014 e 2015, nonché art. 2, commi 1 e 2 l. 638 del 1983);
- infine, i tre ricorrenti, nelle rispettive qualità e in concorso, della violazione dell'art. 217, primo comma, n. 4 l. fall. per aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento (capo AH).

2. La Corte di appello di Torino ha per un verso confermato la responsabilità in ordine ai primi tre reati - capi A), I) e Q); capi B), J) e R); capi C), K) e S) - mentre ha dichiarato il non doversi procedere per estinzione a seguito di prescrizione in ordine alle violazioni tributarie, al delitto di ricorso abusivo al credito, nonché alla bancarotta semplice - per [REDACTED] per i capi D), E), F) e G), per [REDACTED] per i capi L), M), N) e O), per [REDACTED] per il capo T), per i tre imputati per il capo AH).

Ne conseguiva la rideterminazione della misura della pena principale e delle pene accessorie fallimentari.

3. I ricorsi per cassazione sono stati proposti nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] con atti separati, i cui motivi saranno enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] è articolato in cinque motivi suddivisi in plurime parti.

4.1 Il primo motivo riguarda i capi A e AH.



4.1.1 In primo luogo il ricorrente deduce violazione di legge quanto all'art. 42 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla estraneità del ricorrente dal delitto di falso in comunicazioni sociali in ordine al bilancio dell'esercizio del 2011.

Osserva il ricorrente, in primo luogo, che la sentenza impugnata – fol. 26 – abbia ritenuto la redazione del bilancio frutto dell'azione della precedente gestione, rispetto a quella di [REDACTED] quale amministratore, che certamente ebbe a presiedere l'assemblea dei soci che approvò il bilancio nell'ottobre 2012: la stessa Corte di appello, però, valorizza non tanto tale dato formale o l'acquisizione della qualità da parte di [REDACTED] il 2 agosto 2012, quanto invece le condotte antecedenti dell'imputato, che avrebbero consentito a quest'ultimo di poter decidere, influenzare e contribuire alla redazione del documento contabile.

In sostanza, il coinvolgimento di [REDACTED] - nella fase in cui la società aveva una precedente *governance*, che però è rimasta esente da incriminazione – risulterebbe sfornito di prove a riguardo.

Il ricorrente ricorda come il 22 marzo 2012 fosse stato stipulato un preliminare di vendita delle quote di maggioranza della [REDACTED] [REDACTED] detenute da [REDACTED] rappresentata da [REDACTED] in favore del Gruppo [REDACTED] ([REDACTED] facente capo a [REDACTED]). Ma il contratto definitivo non era ancora intervenuto, né al momento della prima delibera del CDA che approvava la prima versione del bilancio - il 2 aprile 2012 – né all'atto della successiva delibera del 3 luglio 2012, che revocava quella precedente. Tale ultimo atto, osserva il ricorrente, era stato posto in essere dalla precedente *governance* in contrasto con il socio di minoranza [REDACTED] [REDACTED] che rivendicava il diritto di prelazione – quanto alla cessione delle quote a [REDACTED] – e aveva chiesto e ottenuto il sequestro giudiziario in sede civile delle quote medesime. Inoltre, annota il ricorrente, il rappresentante di [REDACTED] aveva votato a favore della approvazione del primo bilancio e si era opposto alla approvazione del secondo bilancio, oggetto dell'attuale imputazione.

La difesa evidenzia come – a fronte di questa complessiva incertezza - sia da escludersi l'interesse di [REDACTED] alla seconda formulazione del bilancio, che recava maggiori poste attive e che è oggetto dell'imputazione. D'altro canto, [REDACTED] aveva pattuito - con il contratto preliminare - l'acquisizione della propria partecipazione da [REDACTED] proprio alla luce della situazione emergente dalla prima ipotesi di bilancio.

Era, invece, il venditore [REDACTED] ad avere interesse a far emergere una situazione più florida, per cautelarsi dalle clausole a garanzia dell'acquirente che prevedevano un indennizzo in caso di sopravvenienze.

Lamenta il ricorrente che l'attribuzione a [REDACTED] della approvazione e predisposizione del secondo bilancio non è sostenuta da fatti, bensì è tautologica, oltre che contraddittoria con quanto la sentenza afferma in ordine alla paternità



del documento contabile da parte dell'organo gestorio dell'epoca, prima del subingresso di [REDACTED]

Il richiamo che la Corte di appello compie in ordine alle fonti dichiarative sarebbe viziato da travisamento. [REDACTED] e [REDACTED] non avrebbero mai riferito di un ruolo di [REDACTED] nella fase preparatoria del documento contabile falso, [REDACTED] risultava aver espresso una personale opinione e non narrato fatti, dal che il complessivo travisamento per invenzione quando la Corte di appello si riferisce alla convergenza delle fonti di prova; la deposizione di [REDACTED] riguarderebbe non il coinvolgimento di [REDACTED] bensì la sussistenza del falso nella sua oggettività.

Illogica sarebbe anche l'affermazione che il *management* in uscita non avrebbe corso alcun rischio di incriminazione, visto che le condotte in questione erano oggetto della gestione della dirigenza in scadenza.

4.1.2 Con il secondo profilo di doglianza il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravamento del dissesto, sia quanto alla condotta di bancarotta da reato societario, fin qui esaminata e contestata al capo A), sia quanto a quella del capo AH) di bancarotta semplice per omessa richiesta di fallimento, per la quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione.

La sentenza impugnata non avrebbe dato risposta al motivo di appello che contestava il verificarsi dell'aggravamento del dissesto, rispetto a quello già risultante alla data del 31 dicembre 2011.

Difetterebbe tale comparazione e, quindi, anche la prova dell'efficienza causale delle condotte – falso in prospetto e omessa richiesta del fallimento - come anche non sarebbe stato quantificato lo stato di insolvenza a tale data rispetto a quello esistente al 30 giugno 2014.

L'accertamento di circa un milione e mezzo di euro è frutto di una analisi delle risultanze formali di bilancio, non sull'effettivo ammontare dei netti patrimoniali in comparazione, cosicché poteva verificarsi che il valore risalente fosse più negativo di quello alla fine del periodo di osservazione.

D'altro canto, non solo non vi sarebbe la prova dell'aggravamento del dissesto, ma anzi risulterebbe proprio dagli elementi indicati dalla Corte di appello che il dissesto sarebbe stato attenuato, come pure illogico risulterebbe aver escluso che la rinuncia al credito di circa tre milioni di euro di [REDACTED] nei confronti della fallita, non abbia avuto incidenza positiva sull'aggravamento del dissesto, stimato in un milione e mezzo di euro.

Gli argomenti della Corte di appello, per escludere la rilevanza della rinuncia al credito, risulterebbero illogici: quanto alla circostanza che la contabilizzazione della rinuncia è successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, la valutazione risulterebbe formalistica e non sostanziale, anche alla luce della



circostanza che il credito di [REDACTED] sarebbe stato postergato, in quanto credito della controllante sulla controllata; quanto alla circostanza che il credito risulterebbe portato in compensazione illecitamente, perché integrante la distrazione, sarebbe dato irrilevante.

4.1.3 Il ricorrente deduce poi violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2621, 2423-*bis* e 2427 cod. civ. nonché dei principi contabili OIC nn. 16 e 29.

Quanto alla appostazione in bilancio dei pezzi di ricambio delle [REDACTED] il ricorrente insiste nell'affermare che si verte in tema di un aggiornamento della stima, essendo i ricambi da valutarsi come rimanenza, operazione consentita a fronte della erronea appostazione intervenuta in origine, a seguito di una delibera del Consiglio di amministrazione che nel 2003 indicava i pezzi di ricambio di valore inferiore a euro 5.000,00 come non facenti parte dell'attivo.

Il ricorrente contesta la ricostruzione operata dalla Corte di appello, ritenendo invece che l'art. 2427 cod. civ. integrato con il n. 29, punto 40, OIC, consente la rivalutazione, dovendo denunciarsi l'errata interpretazione da parte della Corte territoriale del principio contabile n. 16.

La Corte di appello avrebbe errato – escludendo così la qualificazione come rimanenze - nel ritenere il costo unitario del pezzo di ricambio come criterio prevalente rispetto a quello del valore globale dei pezzi di ricambio. Diversamente, secondo il ricorrente, il citato principio contabile prevede la prevalenza del criterio del valore globale, in luogo del costo unitario richiamato dalla Corte territoriale, e correttamente il bilancio ha indicato nella terza categoria del richiamato principio OIC «pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente» a fronte del valore complessivo di 800mila euro.

L'interpretazione della Corte territoriale, invece, sarebbe irragionevole, in quanto tale valore – a fronte di un numero notevolissimo di pezzi di ricambio e di un valore globale elevato - secondo i criteri adottati dalla sentenza impugnata, non troverebbe ingresso nella consistenza patrimoniale effettiva quale rimanenza, anche rilevante ai fini tributari.

Anche mal utilizzata e travisata sarebbe la deposizione di [REDACTED] richiamata in motivazione - che si riferiva al magazzino dei ricambi senza indicazione dei singoli pezzi, in quanto ciò che rileva non è il valore singolo bensì quello complessivo dei ricambi - né può ritenersi che tale valore dovesse essere oggetto di una svalutazione, per la quale non sono indicati criteri concreti.

Quanto alla ulteriore errata capitalizzazione dei costi di intervento sui macchinari – valutati dalle sentenze di merito come ordinaria manutenzione e non straordinaria manutenzione o miglioria degli stessi, che aveva condotto alla qualificazione come immobilizzazioni immateriali – la Corte di appello ha ignorato



che nessun elemento probatorio escludeva l' idoneità degli interventi sui macchinari tali da attribuire maggior valore agli stessi (OIC n. 16), tanto più che tale qualificazione era già preesistente, seppur per un valore di 126.441,00 euro a fronte dell' incremento per l' anno del bilancio in contestazione a 341.128,00 euro.

Anche in questo caso la dichiarazione di [REDACTED] viene travisata, perché lo stesso mai ha escluso che gli interventi sui macchinari abbiano prodotto concrete migliorie agli stessi, né la vetustà degli stessi esclude il valore aggiuntivo degli interventi.

Peraltro, ai fini dell' aggravamento del dissesto, la sentenza impugnata non chiarisce l' incidenza sullo stesso della capitalizzazione dei costi, né dei maggiori valori attribuiti alle rimanenze.

4.1.4 Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 43 cod. pen. quanto al dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Illogico sarebbe l' avere ritenuto sussistere la coscienza e volontà del falso in [REDACTED] e non nei precedenti gestori della società fallita – non incriminati a riguardo – così da ritenerli indotti in errore dall' attuale ricorrente.

La Corte di appello non ha tenuto in conto che [REDACTED] era presidente del CDA e socio di maggioranza della fallita all' atto della revoca della delibera di approvazione del bilancio e della deliberazione del secondo documento contabile. Costui era pienamente coinvolto in modo sistematico nelle due fasi – a detta di [REDACTED] membro del collegio sindacale – e giunse a collidere con la minoranza rappresentativa di [REDACTED]. Tale dinamica sarebbe stata indotta, secondo la sentenza impugnata, dall' impulso di [REDACTED] senza che si rinvenga però alcun riferimento probatorio specifico a riguardo, né si chiarisca quale fosse l' interesse di [REDACTED] a un bilancio falsificato, a fronte del contratto preliminare che recava una clausola di garanzia che invece giustificava un movente per [REDACTED].

La Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che l' interesse alla revoca del primo bilancio era stato espresso da una comunicazione di [REDACTED] al custode delle quote di maggioranza e che, comunque, il dato dell' inventario eseguito, al quale si riferisce la sentenza impugnata, costituisce un antefatto neutro, che rende manifestamente illogica la motivazione quanto alla sussistenza del dolo per il ricorrente e non si confronta con l' interesse di [REDACTED] a creare le condizioni perché non si rendesse operativa la clausola contrattuale, anche nei confronti di [REDACTED].

Per altro [REDACTED] non sapeva se la controversia civile sarebbe finita con la propria soccombenza, rispetto al diritto di prelazione del socio di minoranza.

Con tale argomento non si confronta la sentenza impugnata, né con la posizione di [REDACTED] già direttore generale con [REDACTED] e poi comunque operante



con [REDACTED] In sostanza il dolo generico di [REDACTED] non è comprovato oltre ogni ragionevole dubbio - peraltro, lo stesso coefficiente psicologico dovrebbe essere maturato quando ancora non era noto se [REDACTED] sarebbe subentrato nella società- anche con riferimento all'effetto causale del dissesto.

4.1.5 Anche quanto al dolo specifico, richiesto dalla norma incriminatrice, la Corte di appello non lo verifica *ex ante* e comunque erra allorché lo connette alla volontà di eludere l'obbligo di ricapitalizzazione, che anche il primo bilancio avrebbe evitato, dovendo trovare applicazione l'art. 2482-*bis*, e non *ter*, cod. civ che non impone la ricapitalizzazione.

Per altro [REDACTED] immise in [REDACTED] 12 milioni di euro nell'anno seguente, il che collide con la finalità di profitto, con la quale contrasta anche la rinuncia al credito di [REDACTED] per 3 milioni di euro.

Anche il profitto - individuato nella volontà di commettere operazioni dolose - per un verso non spiega la connessione fra la asserita falsificazione del bilancio e la consumazione delle citate operazioni - reiterato inadempimento tributario, compensazione infragruppo dunque non dipendente dalla falsità del bilancio, vendita della carta a terzi acquirenti, distrazione in favore di [REDACTED] - anche perché le stesse sono tutte condotte seguenti al deposito del bilancio 2012.

4.1.6 Quanto al dolo intenzionale, la motivazione sarebbe apparente in ordine alla finalità di stipulare i contratti con controparti che altrimenti si sarebbero astenute, in quanto nessun riferimento in sentenza si fa in concreto in merito a tali contratti, che non siano quelli di favore di terzi non rilevanti perché veicolo per la distrazione.

Anche l'intenzione di far apparire una situazione più florida per fare ricorso - abusivo - al credito, integrante il reato, risulta smentita dalla circostanza che le rate del mutuo ottenuto da [REDACTED] fossero state regolarmente pagate fino alla domanda di concordato preventivo - il che esclude la finalità decettiva del falso in bilancio. Inoltre collide con il dolo intenzionale anche la circostanza che l'affidabilità di [REDACTED] conseguiva alla capacità di [REDACTED] tedesca, di ripianare le perdite, cosicché la situazione per la banca tedesca, al subentro di [REDACTED] era tale che nessuna idoneità decettiva aveva il bilancio a fronte di una situazione evidente, quale la differenza fra i due bilanci, la revoca del primo, la non rilevante maggiore garanzia offerta dall'incremento di 800mila euro dell'attivo a fronte di un attivo di 18 milioni di euro, il subentro a [REDACTED] di [REDACTED] che assicurava minori garanzie.

4.2 Il secondo motivo inerisce alle operazioni dolose causative del fallimento contestate al capo B).

Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando come con l'appello già il ricorrente avesse evidenziato che la fallita



era creditrice in maggior misura dell'Erario rispetto alla posizione debitoria, cosicché nel caso concreto l'omesso pagamento dei debiti tributari – comprensivo di sanzioni e interessi – non determinava l'aggravamento del dissesto a fronte di un credito maggiore mai contestato. Inoltre, anno dopo anno i crediti Iva sopravanzavano i debiti – con interessi e sanzioni – ed ex art. 56 l. fall. è ammissibile la compensazione del credito Iva richiesto a rimborso da parte della fallita – anche se divenga successivamente liquido ed esigibile – con debiti erariali anteriori.

Anche per l'importo a debito che comprende il fondo [REDACTED] la Corte ha ritenuto causato l'aggravamento del dissesto, pur a fronte di poche migliaia di euro per gli interessi maggiori maturati.

4.3 Il terzo motivo, che nella sostanza, pur facendo riferimento al capo B), in vero riguarda le distrazioni contestate al capo C) e viene indicato come articolazione del secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. In sostanza il ricorrente tende a dimostrare l'insussistenza delle condotte distrattive che, in quanto costituenti attività per la società, risultavano anche elidere il processo causale aggravante il dissesto contestato al capo B).

4.3.1 Quanto alla compensazione del credito della fallita nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] emergenti dal mastrino clienti e dal mastrino creditori diversi, ritenuta distrattiva, il ricorrente evidenzia come la Corte di appello abbia richiamato il principio fissato da Sez. 1 civ., n. 1865 del 27/01/2025, Rv. 673552 – 01: in tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 cod. civ. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella già menzionata sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 cod. civ. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.

Tale principio, però, esclude che la compensazione si sia in concreto realizzata, a differenza di quanto ritiene la Corte di appello, che trae la prova della compensazione dalla sola annotazione contabile, non potendo la mancata ammissione di [REDACTED] allo stato passivo di [REDACTED] essere elusa dalla Corte di appello, che non prende atto dell'inesistenza del credito della fallita verso la controllante, tanto più che non vi è la prova che l'ammissione al passivo avrebbe consentito a [REDACTED] di ottenere soddisfazione in concreto nella procedura fallimentare [REDACTED]

In sostanza la condotta posta in essere non avrebbe generato alcun danno.

Ne deriva anche il vizio della sentenza quanto al dolo, in quanto i due esperti che [REDACTED] aveva compulsato - [REDACTED] e [REDACTED] - a differenza di quanto



afferma la sentenza impugnata – che attribuisce loro l’opinione sulla potenziale illegittimità della compensazione - furono invece certi della regolarità della operazione.

In sostanza, si tratterebbe di un travisamento delle dichiarazioni rese da costoro. Da tale certezza di legittimità deriverebbe l’assenza di dolo, per altro anche in ragione della natura extrapenale degli artt. 56 l. fall. e 2467 cod. civ. per cui si verterebbe in tema di errore di fatto ex art. 47 cod. pen.

4.3.2 La difesa censura anche l’esclusione della responsabilità penale a fronte di vantaggi compensativi indubbi in ragione di 9,6 milioni di euro di crediti insoluti complessivi di [REDACTED] per crediti commerciali, carta da macero e carta in bobine, a fronte di risorse immesse da [REDACTED] per 12,8 milioni di euro.

La Corte di appello rileva come i contratti di cessione della carta fossero contratti capestro e come le operazioni di compensazione avessero neutralizzato i crediti della fallita, trascurando di verificare che gli apporti da parte di [REDACTED] sono stati decisamente superiori, integrino i cd. vantaggi compensativi, anche a copertura della distrazione inerente all’acquisto dei macchinari da [REDACTED]

4.4. Il quarto motivo – indicato come terzo in ricorso - lamenta violazione di legge processuale, deducendo la inutilizzabilità delle relazioni di [REDACTED] S.r.l. che erano state acquisite su richiesta del pubblico ministero tardivamente e fuori udienza dal Tribunale di Asti, con ordinanze del 27 ottobre 2020 e 21 dicembre 2020. Erra la Corte di appello ritenendone legittima l’acquisizione, poiché la stessa doveva conseguire alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, pena la nullità a regime intermedio.

4.5 Il quinto motivo, indicato come quarto in ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

In particolare, la Corte di appello non avrebbe esaminato la pluralità di ragioni indicate dalla difesa e giustificanti il riconoscimento dell’attenuazione (eccessività della pena, ritenuta gravità del danno già valutata con la relativa aggravante, comportamento processuale, volontà di salvare la fallita, immissione di liquidità nella fallita, crediti fiscali superiori ai debiti nella gestione [REDACTED] i *manager* di [REDACTED] venivano pagati da [REDACTED] introduzione di nuovi assetti organizzativi e incarico del recupero del credito Iva di 5 milioni di euro, incensuratezza) mentre la decisione della Corte di appello si limita al diniego in relazione alla sola incensuratezza.

5. Il ricorso nell’interesse di [REDACTED] [REDACTED] risulta articolato in due motivi.



5.1.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, rilevando la contraddittorietà della sentenza impugnata che ha riconosciuto la qualità di *dominus* al [REDACTED] e al contempo un ruolo analogo a [REDACTED] seppur subordinato, in violazione dell'art. 2639 cod. civ., affermando infatti che quest'ultimo non avesse poteri gestori.

Per altro, per un verso le dichiarazioni di [REDACTED] che escludeva che [REDACTED] svolgesse le funzioni di fatto, sono state ritenute inattendibili, salvo però valutare - a supporto della tesi della responsabilità di [REDACTED] - la corrispondenza elettronica fra i due e di [REDACTED] con terzi, mentre dalla medesima documentazione emerge il ruolo predominante di [REDACTED]

Il ricorrente riporta poi brani delle deposizioni di [REDACTED] e [REDACTED] dalle quali emergerebbe la non continuità delle funzioni di [REDACTED]

5.1.2 Quanto al delitto di falso in comunicazioni sociali *sub* capo I), il ricorrente censura la sentenza impugnata che attribuisce a [REDACTED] il ruolo di chi affiancò [REDACTED] nella redazione dell'inventario, che fu posto a base della seconda versione del bilancio, tanto più che [REDACTED] svolgeva le funzioni di consulente e non vi sarebbe certezza della consapevolezza di [REDACTED] quanto alla finalità dell'inventario medesimo.

Inoltre, [REDACTED] riferiva che fu affiancato da [REDACTED] e non da [REDACTED] come anche lo riferivano [REDACTED] e [REDACTED]

Con tali emergenze la Corte di appello non si sarebbe confrontata, né con l'argomento che l'inventario non era falso e [REDACTED] non aveva avuto alcun ruolo in merito, come anche in relazione alla condotta di falsità nelle comunicazioni; anche non adeguata risulterebbe la motivazione quanto alla sussistenza del coefficiente soggettivo richiesto.

5.1.3 Quanto alle operazioni dolose relative al capo J), la sentenza impugnata risulta illogica, allorché non prende atto che i prezzi di acquisto della carta venduta dalla fallita a [REDACTED] S.r.l. fossero in media con quelli di mercato e maggiori di quelli minimi assicurati da [REDACTED] S.r.l., acquirente sostituita da [REDACTED] secondo la tesi accusatoria. La sentenza è contraddittoria allorché rileva che la sostituzione fu disposta da [REDACTED] (fol. 13) e poi, invece, da [REDACTED] [REDACTED] (fol. 55).

I documenti contrattuali non sono mai a firma di [REDACTED] e le accuse di [REDACTED] non si confrontano con la ritenuta inattendibilità del dichiarante, recante astio contro [REDACTED]

5.1.4 Quanto al capo K), relativamente alle condotte distrattive, la Corte d'appello erra nel ritenere [REDACTED] operativo nella distrazione a mezzo compensazione, travisando il contenuto delle conversazioni fra [REDACTED] e [REDACTED] -



componente del consiglio di amministrazione – e fra [REDACTED] e [REDACTED] nonché le dichiarazioni di [REDACTED] e [REDACTED]

5.2 Con il secondo motivo il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio, lamentando i dinieghi delle circostanze attenuanti generiche e della pena minima edittale, nonostante l'incensuratezza e le conseguenze personali patite per effetto della vicenda giudiziaria.

6. Il ricorso nell'interesse di [REDACTED] è articolato in tre motivi.

6.1 Il primo motivo lamenta vizio di motivazione, in quanto a fronte dell'appello di [REDACTED] presidente del collegio sindacale e poi sindaco unico, la sentenza rinvia agli argomenti sviluppati per [REDACTED] senza valutare la necessità di una verifica correlata alla posizione e alla diversa condotta – non commissiva ma omissiva – contestata all'imputato.

6.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale fondato la responsabilità del ricorrente su una mera violazione degli obblighi di vigilanza, in assenza di un adeguato accertamento del nesso di causalità tra le condotte omissive contestate e l'evento.

In particolare, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe ommesso di verificare se con l'esercizio dei poteri impeditivi - attribuiti al sindaco - avrebbe avuto una concreta ed effettiva capacità di incidere sulle condotte degli amministratori, direttamente o indirettamente, e così di evitare - o quantomeno ostacolare - la realizzazione delle operazioni dolose e distrattive.

La Corte di appello si sarebbe limitata a registrare la posizione di garanzia, ma non a verificare l'effettiva agevolazione tramite l'omessa attivazione di poteri effettivamente impeditivi e l'incidenza dell'attivazione degli stessi sul nesso causale, come anche l'effettiva conoscenza e consapevolezza del rischio per la società fallenda.

In particolare, risultava che [REDACTED] avesse avuto contezza delle compensazioni dopo sei mesi dalla realizzazione delle stesse, grazie alla informativa del revisore [REDACTED] momento dal quale il sindaco aveva attivato i propri poteri con riunioni dei collegi sindacali delle società del gruppo.

6.3 Con ulteriore motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, essendo richiesto il dolo e non la colpa, che non concorre nel reato doloso.

La Corte di merito avrebbe implicitamente affermato una responsabilità da posizione, senza accertare la sussistenza del dolo, neppure nella forma del dolo eventuale, in relazione ai reati contestati a titolo di concorso omissivo, non avendo offerto la prova che [REDACTED] avesse contezza che l'evento criminoso sarebbe stato conseguenza, anche solo eventuale, della propria inerzia.



7. I ricorsi sono stati trattati con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

8. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell'interesse di [REDACTED] e di [REDACTED] sono complessivamente infondati, mentre fondato, nei termini che seguono, è il ricorso nell'interesse di [REDACTED]

2. Il ricorso nell'interesse di [REDACTED]

2.1 Il primo motivo di ricorso reitera le censure già mosse dal primo motivo di appello e ha trovato adeguata risposta nella sentenza qui impugnata.

2.1.1 Va premesso che la sentenza di appello riporta, in ordine al delitto di falso in comunicazioni sociali, quanto segue, in conformità a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado.

Il bilancio di [REDACTED] al 31 dicembre 2011 aveva ricevuto in data 16 aprile 2012 la proposta di approvazione del collegio sindacale, cosicché l'approvazione dell'assemblea dei soci interveniva il 10 maggio 2012: in tale occasione veniva anche deliberato che la perdita emergente dal bilancio venisse rinviata agli esercizi successivi, con la previsione di una assemblea straordinaria che prevedesse la riduzione del capitale sociale.

Il documento contabile appostava una perdita di oltre 1 milione 24mila euro e anche quello dell'anno precedente, al 31 dicembre 2010, recava analoga perdita, in entrambi i casi con erosione del capitale sociale nella misura di oltre un terzo.

Il verbale relativo all'approvazione del bilancio 2011 non era stato sottoscritto da [REDACTED] presidente del consiglio di amministrazione e espressione del socio di maggioranza [REDACTED]

La bozza di quello che sarebbe stato il secondo bilancio 2011 – che, annota la Corte di appello, era già circolata in occasione della assemblea del 10 maggio 2012 di approvazione del primo documento contabile (fol. 7) - recava invece un risultato positivo di 33.650,00 euro, grazie alla capitalizzazione dei costi di manutenzione per oltre 214mila euro e all'inserimento tra le rimanenze finali di materiali di ricambio valutati per oltre 855mila euro.



La bozza era corredata del parere positivo di [REDACTED] sindaco di [REDACTED] e non ancora della fallita, che, come professionista esterno, convalidava la nuova stima a mezzo di una mail del 2 maggio 2012.

La seconda stesura del bilancio veniva sottoposta all'assemblea dei soci in data 11 giugno 2012 e sia il socio di minoranza [REDACTED] – che aveva ottenuto il sequestro giudiziario delle quote in vendita da parte di [REDACTED] – sia anche il collegio sindacale e il consigliere del Cda [REDACTED] rappresentavano come il bilancio fosse stato già approvato: [REDACTED] – che aveva promesso in vendita a [REDACTED] le quote in data 22 marzo 2012 – chiedeva e otteneva – rappresentando l'inesistenza della propria firma in calce al precedente verbale di approvazione – la revoca dell'approvazione del primo bilancio in data 3 luglio 2012.

Il collegio dei sindaci esprimeva parere favorevole alla seconda stesura del bilancio, salva la necessità di assumere le decisioni ex art. 2482-*bis* cod. civ., e [REDACTED] otteneva l'approvazione di tale documento contabile in data 4 ottobre 2012, presente il nuovo management di [REDACTED] vale a dire [REDACTED]

Il collegio sindacale – presieduto da [REDACTED] il 2 agosto 2012 e poi sindaco unico dal 21 settembre 2012 – come anticipato non effettuava rilievi, dando conto della uniformità dei criteri di valutazione rispetto al bilancio precedente, mentre la relazione che invece censurava tale approvazione – a firma della società di revisione [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. – non veniva richiamata nella assemblea di approvazione della revoca del 3 luglio 2012 e risultava essere stata acquisita solo nel corso del dibattito.

Le critiche di [REDACTED] S.r.l., in particolare, riguardavano il difetto di indicazione, nella nota integrativa, della capitalizzazione dei costi di manutenzione straordinari nonché della appostazione dei pezzi di ricambio.

2.1.2 La Corte di appello, in primo luogo, evidenzia come il portato dichiarativo emergente dall'istruttoria e richiamato dalla sentenza di primo grado – consistente nelle deposizioni di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] oltre che [REDACTED] – comprovasse l'interessamento frenetico di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] (fol. 26) alla redazione dell'inventario del magazzino dei pezzi di ricambio, che doveva supportare la seconda versione del bilancio.

Aggiunge la Corte di appello che tale attività di inventariazione fu preceduta da una apposita collocazione dei pezzi, sparsi per lo stabilimento, in uno spazio unitario.

A riguardo questa Corte deve rilevare che il travisamento dedotto dal ricorrente – in relazione alle dichiarazioni dei testimoni [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] – viene proposto per la prima volta in sede di legittimità, come la Corte di appello chiaramente evidenzia al fol. 27 della sentenza impugnata: l'appello, infatti, censurava esclusivamente l'«interpretazione» delle dichiarazioni di [REDACTED]



Tale affermazione non è contestata dalla difesa, il che rende le censure - ora in esame in relazione ai testi [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] - del tutto inedite.

Per altro, va ricordato che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" - integrata dalle due sentenze di merito consonanti quanto a metodo ed esito della valutazione - il vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; conf. N. 7986 del 2017 Rv. 269217 - 01, N. 4060 del 2014 Rv. 258438 - 01, N. 19710 del 2009 Rv. 243636 - 01, N. 5615 del 2014 Rv. 258432 - 01, N. 5223 del 2007 Rv. 236130 - 01). Il che nel caso in esame non è stato dedotto.

Pertanto, le censure al significante delle deposizioni ora richiamate non sono qui consentite.

2.1.3 La Corte di appello, poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non elude il tema del subingresso formale solo finale di [REDACTED] a [REDACTED] e di [REDACTED] a [REDACTED] che attesterebbe esclusivamente un affidamento incolpevole del primo rispetto alle iniziative del secondo.

Diversamente il Collegio di secondo grado, con motivazione non manifestamente illogica, argomenta su come [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] pur privi i primi due di titolo, avessero - già prima del subingresso formale nella società fallita - incentivato e sollecitato i dipendenti di [REDACTED] [REDACTED] alla redazione dell'inventario: tale iniziativa aveva quale unica ragione logica quella di consentire l'approvazione del secondo bilancio in luogo del primo.

L'interesse di costoro ad attivarsi per ottenere un bilancio in attivo ne motivava l'agire fin da questa fase, preliminare rispetto alla effettiva cessione delle quote da [REDACTED] a [REDACTED] intervenuta il 22 marzo 2012 e al subingresso formale di [REDACTED] - già impegnato con il preliminare - nella fallita.

Agli argomenti della difesa, che attribuiscono al solo cedente l'interesse a far comparire in bilancio una situazione più florida - e non anche alla cessionaria [REDACTED] - offre una adeguata risposta la Corte di appello.

In primo luogo, la Corte di appello opera una ben diversa interpretazione del contratto preliminare rispetto a quella proposta dal ricorrente.

La tesi difensiva ritiene che [REDACTED] fosse unica società interessata ad evitare sopravvenienze passive - e quindi interessata alla redazione del secondo bilancio - per l'esistenza di sfavorevoli garanzie contrattuali nel caso di emersione di queste



ultime. [REDACTED] avrebbe, nella impostazione difensiva, voluto l'approvazione del secondo bilancio proprio per neutralizzare l'incidenza di sopravvenienze passive sul prezzo della partecipazione all'atto della stipula del contratto definitivo.

La Corte territoriale rileva, invece, come il contratto preliminare prevedesse «una vera e propria blindatura del prezzo, tanto per la parte promissaria acquirente ([REDACTED] quanto per la parte promittente venditrice ([REDACTED] stante la previsione di un meccanismo di compensazione tra l'eventuale emersione di sopravvenienze passive con eventuali attivi latenti, che fossero suscettibili di iscrizione a bilancio (come per le valorizzazioni contestate) nell'ambito del previsto massimale» (fol. 27).

Ciò rendeva – secondo la Corte di appello – per entrambe le parti indifferente, rispetto al prezzo di vendita della partecipazione di maggioranza, l'esistenza o meno della seconda versione di bilancio.

La Corte di appello offre, in sostanza, una interpretazione diversa del contratto, rispetto alle quali le censure difensive devono confrontarsi con i limiti propri del giudizio di legittimità.

Questa Corte ha già affermato – cfr. Sez. 4, n. 4754 del 18/11/2020, dep. 08/02/2021, [REDACTED] Rv. 280483 – 01 – che l'accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà delle parti contraenti emergente da una clausola contrattuale, non può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione.

Nello stesso senso Sez. 2., n. 750 del 17/03/1971, Rossi, Rv. 117733-01 osservava come l'accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà delle parti contraenti, emergente da una clausola contrattuale, non può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti (art. 1362 cod. civ.) ed è sorretta da congrua e logica motivazione.

Come osserva Sez. 4, [REDACTED] l'interpretazione della volontà delle parti è *quaestio facti*, di per sé esclusa dal sindacato di legittimità, a meno che la motivazione presenti aporie del tutto insuperabili.

Anche in sede civile questa Corte ha affermato che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, che va però dedotta con la specifica indicazione – nel ricorso per cassazione – delle ragioni per cui l'argomentare del giudice si sia discostato dai suddetti canoni. Altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Sez. 3 civ., n. 353



del 08/01/2025 - Rv. 673743 – 01, in applicazione di detto principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui si censurava l'interpretazione della Corte territoriale, che aveva escluso la natura novativa degli accordi conclusi tra le parti per l'eliminazione dei vizi, perché tale critica non si era articolata attraverso la prospettazione di un'obiettiva contrarietà al senso comune di quello attribuito al testo e al comportamento interpretato o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì mediante la mera indicazione dei motivi per cui la lettura interpretativa criticata non era ritenuta condivisibile, rispetto a quella considerata preferibile; conf.: N. 17427 del 2003 Rv. 568253 – 01).

Nel caso in esame non si rinviene alcuna censura in grado di palesare ragioni di illogicità manifesta o di erronea applicazione delle regole dell'interpretazione del contratto, cosicché la doglianza resta generica.

2.1.3.1 Va pertanto ribadito che l'accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà delle parti contraenti emergente da una clausola contrattuale non può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione.

2.1.4 La Corte di appello rende, poi, una adeguata motivazione quanto al movente che ha determinato gli imputati al delitto, individuando le ragioni di interesse per [REDACTED] e [REDACTED] alla approvazione del secondo bilancio in luogo del primo.

Tali argomenti sostengono adeguatamente il coefficiente psicologico richiesto dalla bancarotta impropria da falso in bilancio, tema sul quale si tornerà con l'esame dei successivi motivi di ricorso.

La Corte di appello evidenzia – dopo aver escluso l'interesse connesso al prezzo della partecipazione da versare al momento della definitiva cessione della partecipazione – come sussistesse certamente l'interesse di [REDACTED] e degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] alla approvazione del falso bilancio, in quanto l'onere di ricapitalizzazione ex art. 2482-bis cod. civ. sarebbe ricaduto sulla subentrante [REDACTED] a partire dalla data di approvazione del documento contabile del 4 ottobre 2012.

Annota la Corte di appello, con motivazione congrua e non puntualmente censurata: «Certo è che l'eventuale onere di ricapitalizzazione di una società in perdita sarebbe gravato sull'acquirente [REDACTED] (l'approvazione del bilancio è del 4.10.2012 di talché solo a partire da quella data sarebbero scattati gli obblighi di legge a carico dell'organo gestorio) e che, pertanto, il gruppo [REDACTED] avesse tutto l'interesse a non rilevare una società in perdita, ancorché ne avesse convenuto l'acquisto della partecipazione di maggioranza ad un corrispettivo



ancorato al precedente risultato di esercizio negativo e cristallizzato per le ragioni suddette» (fol. 28 della sentenza impugnata).

La responsabilità penale degli imputati [REDACTED] - ma anche [REDACTED] - viene tratta dalla Corte territoriale dal contributo fattivo di costoro alla redazione dell'inventario e dalla posizione dagli stessi assunta all'atto della approvazione del bilancio, in uno ai motivi che sostenevano la falsificazione del documento contabile.

Si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche.

All'obiezione difensiva per la quale [REDACTED] - essendo incerto l'esito del giudizio civile quanto alla rivendicazione di [REDACTED] socio di minoranza, in ordine all'esercizio dei diritti di prelazione - non avrebbe mai imbastito l'operazione attribuitagli, la Corte territoriale replica in modo non illogico: le operazioni di predisposizione dell'inventario, definite convulse (fol. 28), risultavano anteriori rispetto al sequestro giudiziario ottenuto da [REDACTED]

In sostanza, l'insieme di tali elementi - secondo la Corte territoriale - comprovava il coinvolgimento di [REDACTED] le attività informali svolte dagli imputati prima dell'assunzione delle cariche e del subingresso di [REDACTED] nella fallita, sollecitando e ottenendo la predisposizione dell'inventario; l'approvazione del bilancio il 4 ottobre 2012, quando [REDACTED] deteneva la maggioranza delle quote e [REDACTED] dal 2 agosto 2012 aveva assunto la carica di presidente del Cda e amministratore delegato, quindi con incarico formale; infine, l'esistenza del movente, vale a dire la volontà di evitare l'obbligatoria ricapitalizzazione che sarebbe derivata dal bilancio nella sua prima configurazione, con oneri per la nuova *governance* di [REDACTED] quindi di [REDACTED] e [REDACTED]

Pertanto, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, la Corte di appello non si limita a una valutazione delle sole condotte antecedenti il subingresso della nuova *governance*, bensì valorizza anche il dato formale della approvazione del bilancio sotto la presidenza di [REDACTED] (fol.28) e articola il proprio ragionamento intorno ad una lettura congiunta degli elementi comprovati, anteriori e successivi al subingresso di [REDACTED] nella società che andrà a fallire.

Si tratta di un metodo corretto, di valutazione non atomistica delle emergenze probatorie.

Infine, neanche adeguate a intaccare in modo decisivo il tessuto logico della decisione sono le doglianze che riguardano la mancata incriminazione della precedente *governance* e l'assenza del rischio di incriminazione affermata dalla Corte di appello.

Quanto a quest'ultima si tratta di un passaggio marginale e non essenziale della motivazione impugnata, quindi non disarticolante; quanto alla prima



questione si verte di un tema irrilevante, ai fini della tenuta della presente motivazione, in quanto la contraddittorietà e la non manifesta illogicità devono attenere alla sentenza impugnata e non certamente alle scelte incriminatrici dell'organo inquirente, delle quali non può certamente rispondere il giudice.

2.1.5 Va ricordato, quanto al rilievo della evidenziata marginalità della prima censura, che in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costruito argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01).

2.1.6 Va, inoltre, affermato, quanto alle scelte dell'organo inquirente, che in tema di ricorso per cassazione, non integra il vizio di contraddittorietà della motivazione il contrasto dedotto fra la scelta incriminatrice dell'organo inquirente - che non abbia investito un potenziale autore o concorrente nel reato - e la valutazione della responsabilità penale operata dal giudice in ordine all'imputato, trattandosi di elementi non appartenenti entrambi alla motivazione (contraddittorietà logica) o al rapporto fra motivazione e prova (contraddittorietà processuale), bensì l'uno relativo all'esercizio del potere autonomo del pubblico ministero e l'altro alla decisione (vedi Sez. 5, n. 2355 del 25/10/2024, dep. 2025, Placenza, Rv. 287479 - 02; N. 4803 del 2025 Rv. 287429 - 01, N. 53600 del 2017 Rv. 271635 - 01).

2.2 Quanto al secondo profilo di doglianza, che riguarda l'aggravamento del dissesto, va premesso come correttamente la Corte di appello abbia richiamato Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, [REDACTED] Rv. 282537 - 01, che a sua volta fa propri gli argomenti di Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759 - 01 (conf. a Sez. 5 [REDACTED] anche N. 28508 del 2013 Rv. 255575 - 01, N. 42272 del 2014 Rv. 260394 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255089 - 01).

Tali pronunce hanno ritenuto integrato il reato di bancarotta impropria da reato societario per false comunicazioni sociali in relazione alla condotta dell'amministratore, il quale abbia esposto nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire, quindi, la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa



fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto.

Infatti, in motivazione Sez. 5 [REDACTED] afferma che l'evento tipico del reato «comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto; conducendo a tale conclusione sia il dato letterale della norma incriminatrice, che individua le condotte rilevanti in quelle che abbiano anche "concorso a cagionare" il dissesto, sia la considerazione della naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa (Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254; Sez. 5, n. 17021 dell'11/01/2013, Garuti, Rv. 255090; Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575).

Orbene, tale aggravamento si verifica non solo allorché le falsità in bilancio incidano direttamente sulla consistenza del patrimonio della società, ma anche [...] laddove le stesse, occultando l'esistenza di perdite, consentano la prosecuzione dell'attività dell'impresa, in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, ed il conseguente accumulo di perdite ulteriori (Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575)».

In sostanza l'evento viene a prodursi per la sola circostanza che vi sia stato un occultamento delle perdite - nel caso in esame operato con l'appostazione di elementi attivi non esistenti - in quanto ciò produce l'accumularsi di perdite ulteriori a causa della prosecuzione dell'attività in mancanza della obbligatoria ricapitalizzazione o dell'alternativo scioglimento.

A riguardo, la motivazione qui impugnata per un verso fa buon governo di tali principi, per altro verso fonda su argomenti tutt'altro che manifestamente illogici, rappresentando come le perdite dal 31 dicembre 2011 si siano implementate nella misura di un milione e mezzo di euro al 31 dicembre 2013 (cfr. anche fol. 46 della sentenza di primo grado).

In particolare, al fol. 30, la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, in sostanza evidenzia che: a) alcuna interruzione del nesso causale per effetto del mero decorso del tempo poteva essersi verificata fra il falso in bilancio e il dissesto; b) l'entità delle perdite originarie derivava dalla crisi di settore e dalle spese da affrontare – circostanze, queste ultime, divenute strutturali in [REDACTED] – come dimostrato anche dall'andamento dell'anno antecedente il bilancio in contestazione, vale a dire al 31 dicembre 2010: a tale data, infatti, già si era prodotta l'erosione del capitale sociale di oltre un terzo; c) proprio tale *deficit* strutturale aveva condotto anche nel 2012 a ulteriori costi di produzione superiori ai ricavi, anche perché, nella storia di [REDACTED] S.r.l., il costo del lavoro era particolarmente gravoso in ragione del riconoscimento ai dipendenti di un numero di mensilità superiore a quello previsto dal contratto collettivo; d) pertanto con la condotta di falso in bilancio si è consentita «la prosecuzione della [...] attività senza



ricapitalizzazione e determinato, per l'appunto, la protrazione di una attività gestoria, comprensiva di costi di produzione maggiori dei ricavi e di costi del lavoro costanti, ma sempre forieri di perdite. In buona sostanza alla acclarata progressione delle esposizioni debitorie non sono corrisposte (e non vi è stata alcuna indicazione in tal senso da parte delle difese) operazioni che abbiano neutralizzato la detta progressione e che abbiano determinato una immissione valida di risorse per la società. E inoltre non è emersa né è stata prospettata alcuna situazione di eccezionalità che possa giustificare l'incremento delle perdite di oltre un milione e mezzo di euro tra il bilancio al 31.12.2011 e il bilancio al 31.12.2013 in termini quantitativi e qualitativi, tali da interrompere il nesso causale con la condotta di falsificazione del documento di sintesi incriminato» (così al fol. 31).

La Corte di appello evidenzia, in sostanza, la natura strutturale delle perdite, che progressivamente si andavano ad accrescere proprio a causa dell'omesso palesarsi della situazione in perdita.

La natura sistemica delle perdite e l'incidenza progressiva delle stesse è comprovata dal bilancio al 31 dicembre 2010, che risultava già in perdita, come sarebbe poi accaduto anche al 31 dicembre 2011 per euro 1.024.098,00 euro, perdita emersa con il bilancio approvato in prima battuta e poi celato con il secondo documento contabile oggetto di contestazione (cfr. foll. 7 e 41).

Per entrambe le annualità vi era stata erosione del capitale sociale eccedente il terzo, il che determinava, alla luce del dettato dell'art. 2482-bis cod. civ., l'obbligatoria convocazione dell'assemblea senza indugio, la possibilità di posticipare l'obbligatoria riduzione del capitale all'esercizio successivo (che in realtà era quello oggetto di contestazione), in caso di permanere della situazione di perdite superiori ad un terzo del capitale, e l'eventuale scioglimento o la ricapitalizzazione. La situazione di crisi strutturale, già manifestatasi al 31 dicembre 2010, veniva quindi ad aggravarsi progressivamente anche grazie al falso nel documento contabile, che celava gli obblighi alternativi di ricapitalizzazione o scioglimento, con conseguente accrescersi delle passività.

2.2.1 Sul punto il ricorrente richiama il motivo di appello, lamentando che la Corte territoriale non vi abbia dato risposta.

Il motivo di appello in questione è quello sostanzialmente correlato alla contestazione di bancarotta semplice *sub* capo AH), per la quale la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.

A tal riguardo, correttamente, la Corte di appello evidenzia come, essendo intervenuta l'estinzione per prescrizione della condotta, non vi fossero i presupposti per il proscioglimento nel merito.

In vero, le considerazioni della Corte territoriale svolte in ordine al delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio (foll. 25 e ss.) offrivano già una adeguata



risposta alle ragioni dell'appellante anche in ordine al capo AH), escludendo l'emergere di elementi che avrebbero dovuto comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), avendo il giudice di merito l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U Tettamanti, Rv. 244275).

2.2.2 Per altro, tornando al capo A), il motivo di appello lamentava l'omesso giudizio controfattuale.

Va premesso che tale modalità di verifica della sussistenza del nesso causale e dell'incidenza della condotta sul verificarsi dell'evento è propria sia dei delitti a condotta omissiva, quale è quella contestata al capo AH), sia per quelli a condotta commissiva, quale è quella nel caso di specie di falsificazione del bilancio contestata al capo A).

Non di meno vanno rimarcate le differenze fra i due giudizi, al fine di verificare il nesso di causalità fra condotta - omissiva o commissiva - ed evento.

Nel caso in esame *sub* capo A) si verte in un caso di falso commissivo ex art. 2621 cod. civ., per aver esposto «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» e non per aver omesso «fatti materiali rilevanti».

2.2.3 È stato in modo condivisibile affermato che la natura commissiva della condotta consistente nella trasgressione di un divieto implica, per l'accertamento del nesso causale, che il giudizio controfattuale non sia basato sui criteri probabilistici - statistici tipici della causalità per omissione, ma sia effettuato valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato eliminando l'azione dal contesto in cui è stata posta in essere (Sez. 3, n. 47979 del 28/09/2016, Urru, Rv. 268658 - 01). Tale ultima sentenza chiarisce in motivazione - cfr. par. 2.7 - che se il giudizio controfattuale governa sempre l'accertamento di sussistenza del rapporto di causalità, è altrettanto vero che tale giudizio si atteggia diversamente a seconda che l'evento sia imputabile a condotta omissiva ovvero commissiva dell'imputato.



In caso di causalità per omissione l'agente può solo intervenire sul processo causale, impedendolo sul nascere, ovvero interrompendolo o deviandolo, con l'azione doverosa, verso il risultato atteso. Sez. 3 Urru richiama la metafora per cui l'autore del reato «può solo cambiare la storia del fatto, evitando che si avveri ovvero piegando il corso degli eventi verso un approdo che preservi il bene tutelato dalla lesione cui andrebbe altrimenti incontro. Egli è in ogni caso "estraneo" al rapporto causale nel quale si potrebbe solo inserire per esercitare il suo dominio. Ma se non lo fa, la condotta omessa non appartiene all'esperienza sensibile perché semplicemente non esiste "in rerum natura". Sicché in questo caso, per poter attribuire l'evento all'agente è necessario che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, si possa affermare con elevato grado di credibilità razionale che l'evento non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (così Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138)». In sostanza in tal caso l'azione può essere solo «immaginata, ipotizzata, così come può esserlo l'evento non verificatosi. Di qui la necessità di un criterio rigoroso e non meramente statistico (l'elevato grado di credibilità razionale) che guidi il giudice nella ricostruzione di un fatto mai esistito, di una realtà alternativa e parallela, oltre ogni ragionevole dubbio, a quella reale».

Nel caso di causalità commissiva, diversamente, l'agente è parte attiva del rapporto causale che innesca lui stesso o nel quale si inserisce indirizzandolo positivamente verso l'evento.

In questo caso egli «è nella storia del fatto, la sua azione è parte dell'esperienza sensibile realmente percepita come tale dai protagonisti del fatto e da chi è chiamato a ricostruirlo. Il giudice, in questo caso, non deve impegnarsi nella ricostruzione di un fatto immaginario perché mai esistito, ma deve addentrarsi nel fatto stesso, ripercorrendone ogni singolo passaggio; egli è lo storico del fatto. In questo caso, diversamente dal primo, il cd. giudizio "controfattuale" non si deve basare su criteri probabilistico/statistici perché qui non si ipotizza un evento solo immaginabile, diverso da quello storicamente verificatosi; qui l'evento è solo quello realmente accaduto, sicché ogni elemento che scientificamente può spiegarlo è una sua potenziale causa, sia essa preesistente, concomitante o successiva all'azione dell'autore».

Pertanto, accertata l'attitudine dell'azione posta in essere dall'imputato a innescare la serie causale è sufficiente astrarre tale azione dal contesto in cui è stata realizzata per poter verificare se senza di esso tale meccanismo si sarebbe attivato o meno.

2.2.4 In sostanza, nel caso all'attenzione di questa Corte, il falso a mezzo condotta commissiva, contestato al capo A), non implica un giudizio controfattuale



'per aggiunta' della condotta doverosa, bensì 'per sottrazione' della condotta attiva tenuta, giudizio teso a verificare se eliminando la condotta commissiva, *ex post*, il dissesto o il suo aggravamento si sarebbero verificati nella stessa misura o meno.

Per quanto la Corte di appello non abbia utilizzato l'espressione richiamata dal ricorrente - giudizio controfattuale - ha sostanzialmente valutato con chiarezza come la falsificazione del bilancio abbia inciso sulla serie causale nascondendo la situazione di permanente passività - perché già verificatasi al 31 dicembre 2010 - confermata anche dal bilancio al 31 dicembre 2011, così escludendo i conseguenti obblighi, a tutela dei soci e dei terzi: la ricapitalizzazione, in alternativa lo scioglimento, ovvero, in caso di inerzia, la possibilità di ricorrere al Tribunale *ex art. 2482-bis*, quarto comma, cod. civ. da parte degli organi preposti, fra quali il revisore contabile, oltre che l'amministratore e i sindaci, ma anche i soci e i creditori. L'insieme di tali rimedi avrebbero evitato l'aggravarsi del dissesto.

La Corte di appello ha chiarito come la condotta attiva di falso in bilancio abbia così accresciuto il dissesto, giungendo poi a quello di oltre tre milioni di euro alla data del fallimento, due anni dopo, costituendo così una concausa dell'evento il falso in bilancio, che aveva 'camuffato' le perdite.

2.2.5 Deve, pertanto, affermarsi che in caso di bancarotta impropria da falso in bilancio di tipo commissivo *ex art. 2621* cod. civ. per l'accertamento del nesso causale fra tale condotta e l'aggravamento del dissesto occorre procedere con giudizio controfattuale per 'sottrazione' della condotta di falso, valutando se l'evento si sarebbe verificato e, in caso positivo, se nella medesima misura e nello stesso tempo, al fine di valutare *ex art. 41* cod. pen. se la condotta è causa o concausa dell'evento del reato, consistente nel dissesto o nel suo aggravamento.

2.2.6 Solo virtualmente fondato è, invece, l'argomentare del ricorrente quando rileva che non è applicabile al caso di specie l'*art. 2482-ter* cod. civ. - richiamato nell'imputazione - previsto per il diverso caso di riduzione del capitale per perdite, non solo al di sotto di un terzo del capitale ma anche al di sotto del minimo legale *ex art. 2463*, primo comma, n. 4 cod. civ.: l'esistenza di tale ultimo requisito per l'operatività della norma non emerge dalle sentenze di merito e, se esistente, avrebbe dovuto determinare l'immediata e obbligatoria riduzione del capitale con contemporaneo aumento oltre la soglia del citato minimo.

Non di meno, però, ai fini della responsabilità penale, come anticipato, essendo il bilancio oggetto di contestazione già quello relativo al secondo esercizio consecutivo in perdita, trova applicazione l'*art. 2482-bis* cod. civ. La condotta di falsificazione del documento contabile ha neutralizzato la necessità di adempiere agli obblighi previsti dalla norma societaria, provvedendo alla riduzione del capitale ai sensi del quarto comma, con obbligatorietà analoga a quella immediata previsto dall'*art. 2482-ter* cod. civ., e rendendo possibile richiedere l'intervento del



Tribunale in caso di inerzia (art. 2482-*bis*, quarto comma, cod. civ.; sul punto dell'interpretazione della disposizione civilistica, conformemente in motivazione Sez. 5, n. 11311 del 19/12/2019, dep. 2020, Canini, Rv. 278804 - 01).

Le sentenze di merito hanno non illogicamente ritenuto, quindi, che il mancato ricorso ai rimedi richiesti dall'art. 2482-*bis* cod. civ., a fronte di una situazione in progressiva perdita, abbia aggravato il dissesto della fallita.

Infine, la difesa sollecitando il giudizio controfattuale richiede una riclassificazione di tutto il bilancio, che avrebbe condotto ad escludere l'aggravamento del dissesto.

Tale profilo di doglianza non risulta convincente, in quanto le sentenze di merito hanno tenuto conto delle valutazioni degli esperti escussi in primo grado, in relazione al bilancio, verificando come le false appostazioni avessero determinato – a mezzo del documento contabile – l'accrescersi del dissesto.

Il ricorrente, invece, sollecita una rivisitazione completa dei bilanci, suggerendo di calcolare l'impatto che alcune voci – riconsiderate – avrebbero avuto rispetto all'andamento del dissesto (indicate al fol. 30 e s. del ricorso).

Ma in tal modo prospetta una ipotesi alternativa del tutto esplorativa.

Se è vero, infatti, che la prova del dissesto – e dell'aggravamento dello stesso – deve essere assicurata dall'accusa, è altrettanto vero che a fronte di emergenze tecniche tratte – e valutate in doppia conforme – dalle deposizioni degli esperti escussi in primo grado, non basta formulare una mera ipotesi alternativa (vale a dire che il dissesto non si era aggravato e che anzi, fra l'approvazione del bilancio incriminato e la dichiarazione di fallimento vi sia stata una riduzione del medesimo).

Tanto più che correttamente la Corte territoriale rileva come l'aggravamento del dissesto deve essere verificato nel suo svilupparsi nel tempo. Infatti, come osserva autorevole dottrina, il dissesto consiste nello squilibrio tra attività e passività, dato quantitativo, graduabile, suscettibile di essere cagionato — nell'*an* — e di essere aggravato — nel *quantum* — e da non confondere con il "fallimento", fatto formale segnato da un provvedimento giurisdizionale.

In sostanza, la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegna influenza ad ogni condotta che incida sullo stato di dissesto, aggravandolo, anche se già maturato.

Difatti, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa – nel caso di specie il falso nel documento contabile – e l'evento fallimentare la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto (come, nel caso in esame, il perdurante e strutturale squilibrio fra attività e passività che aveva condotto al passivo di circa euro 1.024.000 al 31.12.2011), valendo la



disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., cosicché il delitto è integrato anche dalla condotta di falso in bilancio che cagioni l'aggravamento di un dissesto (cfr. Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051 – 01, a proposito di operazioni dolose causative del dissesto).

Correttamente la Corte di appello esclude l'interruzione del nesso causale fra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013 – quando le passività risultavano accresciute a tre milioni di euro circa - in quanto non è stato individuato un fattore anomalo capace di interrompere la serie causale, non potendo ritenersi tale il conferimento di un credito nel 2014 convertito in finanziamento in conto capitale «di circa tre milioni di euro vantato da [REDACTED] verso [REDACTED] S.r.l. e ceduto a [REDACTED] nell'ottobre del 2013, considerato in primo luogo che tale conversione pacificamente non era stata ancora contabilizzata alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2013 (ovvero al 30.6.2014), tanto che di essa si discuteva nelle due missive spedite tramite posta elettronica a settembre e a dicembre di quell'anno, dimostrative, per l'appunto, della natura della ridetta conversione del tutto funzionale alla presentazione della domanda di concordato preventivo del novembre 2014 [...]». La Corte di appello aggiunge che, anche a voler ritenere la contabilizzazione della conversione del credito un finanziamento in conto capitale, la stessa fu resa inefficace, «nella sua potenziale portata di alleggerimento delle posizioni debitorie della fallita, dalla coeva operazione illecita di compensazione che, come meglio si dirà nel prosieguo, ha ricondotto una posizione creditoria di [REDACTED] verso [REDACTED] di oltre 8 milioni di euro a poco più di 780.000,00 euro», operazione integrante la condotta distrattiva della quale successivamente si leggerà.

Le ulteriori doglianze prospettano ricostruzioni in fatto non consentite, a sostegno di una ipotesi alternativa che dovrebbe essere "ragionevole" e non del tutto congetturale, mentre invece nel caso di specie la stessa risulta priva di qualsiasi conferma, vertendosi in tema di un dubbio non adeguatamente motivato, quindi di per sé "non ragionevole" (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, Rv 245879 e in motivazione).

2.2.7 Ulteriori doglianze del primo motivo di ricorso deducono violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione agli artt. 2621, 2423-*bis* e 2427 cod. civ. nonché dei principi contabili OIC nn. 16 e 29.

La motivazione della Corte di appello, ai foll. 34-41 della sentenza impugnata, risulta congrua e corretta.

Quanto alla rivalutazione dei pezzi di ricambio, va premesso che tali beni non erano mai stati appostati in bilancio come rimanenze finali, per il valore di 800mila euro, in ragione di una preesistente delibera del consiglio di amministrazione del



2003, che richiedeva di indicare in bilancio esclusivamente i pezzi aventi valore unitario (vale a dire per ogni singolo pezzo) superiore a 5000,00 mila euro.

La Corte di appello rileva come il bilancio incriminato rechi, quindi, per la prima volta l'appostazione del valore di 800mila euro dei pezzi di ricambio già esistenti. La difesa replica che si verteva – nel passato – in criteri errati, correttamente superati nella redazione del bilancio incriminato.

La Corte di appello chiarisce, invece, come questa discontinuità nelle modalità di redazione del bilancio non abbia trovato alcun ingresso nella nota integrativa, come sarebbe stato doveroso.

Si tratta di una corretta valutazione in diritto.

Basti qui evidenziare che questa Corte in sede civile richiama il 'principio di costanza', affermando che «[l]a continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è infatti uno dei cardini della determinazione dei risultati ed è condizione essenziale della comparabilità dei bilanci, come specificamente prescritto dall'art. 2423-bis cod. civ. n. 6) "principi di redazione del bilancio" in forza del quale "nella redazione del bilancio...i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvo "casi eccezionali", con la prescrizione che "la nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico". Da ciò discende che l'indicazione nei criteri di valutazione adottati e dei loro effetti, e la loro tendenziale uniformità, è condizione necessaria per la corretta preparazione ed esposizione del bilancio, posto che il principio di chiarezza nella redazione del bilancio non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità, ma è dotato di autonoma valenza, in un sistema di informazione che postula l'idoneità del bilancio a rendere effettivamente fruibili per i soci ed i terzi tutte le informazioni che la legge impone siano ad essi fornite (Cass. 4874/2006). [...] L'obbligo della continuità di applicazione dei criteri di valutazione si pone, dunque, come un esplicito limite alla discrezionalità tecnica dei redattori, al fine di consentire la ricostruzione della dinamica societaria attraverso la lettura comparatistica del bilancio di esercizio e della contabilità nella loro successione annuale ed eliminare l'utilizzo delle c.d. "politiche di bilancio" al fine di occultare gli effettivi risultati dell'esercizio, tramite un cambiamento artificioso dei criteri valutativi.» (Sez. 5 civ., n. 22016 del 2014, non massimata).

Il principio di costanza nella redazione del bilancio può essere derogato non solo per scelta 'volontaria' del redattore del principio contabile applicato, a patto che si dia conto nella nota integrativa del diverso criterio di appostamento, ma anche per il consolidarsi di nuovi criteri di valutazione per scelta del legislatore o per l'intervento di nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili). Tali eventi vengono regolamentati dal principio contabile nazionale OIC



29, indicato come "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio", che pertanto prende in considerazione l'intervenire di un nuovo criterio.

Comunque, l'art. 2423 cod. civ., al quarto comma, sollecita l'utilizzo della nota integrativa in funzione dei principi chiarezza e verità del bilancio.

A riguardo va ricordato come - per le Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli - il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, e anche nota integrativa), è un documento dal contenuto essenzialmente valutativo, nel quale confluiscono dati certi, dati stimati e dati congetturali. La funzione del bilancio è essenzialmente quella di informazione e comunicazione: «Attraverso il bilancio, si forniscono, infatti, notizie sulla consistenza e sulle prospettive di un'azienda e ciò, evidentemente, non solo a garanzia dei diretti (e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori, ma anche a tutela dei futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in contatto con la predetta azienda» (Sez. U, Passarelli, cit.). I destinatari della informazione devono essere messi in grado di effettuare le loro valutazioni, vale a dire di deliberare un documento, già in sé di contenuto essenzialmente valutativo.

Ma tale "valutazione di una valutazione" non sarebbe possibile (ovvero sarebbe assolutamente arbitraria) se non esistessero criteri obbligatori e/o largamente condivisi di riferimento. Tali criteri esistono e sono, in gran parte, imposti dallo stesso codice civile (cfr. i già citati articoli 2423 ss. cod. civ.) e dalla normativa sovranazionale, ovvero sono frutto della elaborazione dottrinale nelle materie di competenza.

L'art. 2423 cod. civ. impone al redattore del bilancio la elaborazione di un documento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell'esercizio. Come osserva Sez. 5, n. 10160 del 13/02/2024, Scalia, Rv. 286119 – 01 in motivazione, la nota integrativa rappresenta, quindi, la chiave di lettura del bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale deroga a tali criteri) di redazione dello stesso.

Pertanto, la Corte di appello correttamente governa il principio di continuità e richiama la funzione servente – del tutto frustrata nel caso di specie, in assenza di esplicazione sulla valutazione dei pezzi di ricambio - della nota integrativa.

2.2.8 Nello stesso senso, deve evidenziarsi come anche l'interpretazione in sé del principio OIC 16 operata dalla Corte di appello – criterio che può leggersi quanto ai pezzi di ricambio al fol. 37 della sentenza impugnata - risulti corretta e non manifestamente illogica.

Il principio OIC richiamato distingue i pezzi di ricambio in tre categorie: pezzi di basso costo unitario, basso valore totale e di uso ricorrente; pezzi di rilevante



costo unitario e uso non ricorrente; pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente.

La sentenza impugnata individua il costo unitario del singolo pezzo di ricambio come preliminare criterio di valutazione, interpretando il principio OIC 16, alla stregua di quanto già previsto dalla delibera del 2003: quello del valore globale risulta criterio sussidiario e aggiuntivo, non applicabile nel caso in esame, cosicché la falsità consegue alla valutazione globale per pezzi di basso costo unitario (tranne che in quattro casi). Si tratta di una interpretazione dei criteri OIC non manifestamente illogica.

Ne consegue la erronea allocazione tra le rimanenze dei pezzi di ricambio a basso costo unitario.

Anche il riferimento della difesa alla deposizione di [REDACTED] presuppone la validità della interpretazione offerta dai redattori del bilancio, smentita dalla Corte territoriale, e comunque non risulta una censura disarticolante - come anche l'altra relativa agli effetti tributari della valutazione operata dalla Corte di appello - a fronte degli accertamenti della Guardia di Finanza e dei rilievi dello stesso collegio sindacale quanto alla assenza di ogni annotazione a riguardo nella nota integrativa.

Venendo, poi, ai costi di manutenzione dei macchinari valutati per oltre 214mila euro e posti tra le immobilizzazioni materiali dai compilatori del bilancio, la Corte di appello anche in questo caso evidenzia l'assenza di alcuna indicazione in nota integrativa, come anche l'assenza di prova - non emergente dalla documentazione acquisita - quanto all'incremento di valore dei macchinari in conseguenza degli interventi operati, che solo avrebbe consentito la capitalizzazione dei costi nei limiti del valore recuperabile del bene.

In sostanza, la Corte di appello dubita del tutto della effettività degli interventi di manutenzione, della cui vetustà riferiva [REDACTED] ma non anche dei miglioramenti.

Per altro, anche per le dichiarazioni di [REDACTED] vale il richiamato principio della natura non consentita del travisamento dedotto, a fronte di doppia conforme e in assenza di un esclusivo e nuovo uso del dato probatorio in sede di appello.

In conclusione, corretta e non manifestamente illogica la valutazione della Corte di appello che ha ritenuto che, per le ragioni esposte ai paragrafi precedenti, anche in risposta alle ulteriori ragioni della doglianza qui in esame, le poste attive contestate - rimanenze e immobilizzazioni immateriali - ebbero a determinare il passaggio dal bilancio in rilevante perdita a un bilancio in utile, così prolungandosi l'attività della società che, già in dissesto, ha accumulato ulteriori perdite.

2.2.8.1 Deve pertanto affermarsi il principio per il quale integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta



dell'amministratore che proceda alla modifica dei criteri di valutazione – in violazione di quelli normativamente fissati o dei criteri tecnici generalmente accettati - da un esercizio all'altro, in deroga all'art. 2423-*bis*, primo comma, n. 6), cod. civ. ed in violazione del secondo comma della medesima disposizione, non avendo dato conto dell'esistenza di «casi eccezionali», né fornendo adeguata informazione giustificativa a mezzo della nota integrativa, così evitando che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita e determinando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto.

2.2.9 Quanto al dolo richiesto per il delitto di bancarotta da falso in bilancio, la doglianza proposta con il primo motivo è infondata.

Si è già evidenziato come siano irrilevanti – al fine della tenuta logica della sentenza impugnata - le scelte dell'organo inquirente. Anche è emerso con chiarezza e senza aporie logiche che l'interesse a evitare la ricapitalizzazione della società appena acquisita era di [REDACTED] e non di [REDACTED] essendo entrambi 'blindati' quanto alle condizioni del contratto di cessione e al valore delle partecipazioni. Ma se anche fosse fondata la tesi che [REDACTED] sarebbe stato danneggiato dal bilancio approvato nella sua prima versione - per la clausola contrattuale indicata al fol. 54 del ricorso, come sostiene ulteriormente la difesa – tale doglianza né disarticola né neutralizza l'esistenza dell'interesse proprio di [REDACTED] - e concorrente con quello ritenuto di [REDACTED] - a evitare la ricapitalizzazione conseguente alla approvazione del bilancio genuino.

Infatti, come si è già più volte osservato, valutando i precedenti profili di doglianza, il secondo bilancio in perdita - ai sensi dell'art. 2482-*bis*, quarto comma, cod. civ.- avrebbe comunque onerato [REDACTED] della ricapitalizzazione, e ciò lo spinse a falsificare il bilancio, facendolo apparire in utile, per sottrarsi agli obblighi quale amministratore.

A fronte di tale movente, in vero convincente e non manifestamente illogico, la Corte di appello motiva in ordine al dolo del delitto di bancarotta impropria, consistente nella volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv. 285558 – 03).

Quanto al dolo generico di falso, lo stesso viene indicato dalla Corte territoriale nella consapevolezza e volontà – emersa anche per l'attivismo dimostrato nella predisposizione dell'inventario, come anche per il mutamento radicale degli esiti del primo bilancio rispetto a quello definitivamente approvato – in assenza di nota integrativa esplicativa, quindi con piena volontà di celare la novità contabile e di non renderne conto.



Il dolo specifico di profitto viene individuato nel sottrarsi alla ricapitalizzazione e nel favorire operazioni dolose in favore di altre società del gruppo, nonché nel continuare a ricorrere al credito bancario in modo abusivo, condotte oggetto di contestazioni specifiche nell'attuale imputazione.

Quanto al dolo intenzionale di ingannare i terzi, oltre al richiamo al credito bancario, la Corte richiama anche l'inganno in danno dei contraenti che stipularono contratti con la società, fondando sul bilancio che la rappresentava in attivo e non in passivo, qual era realmente.

A tal proposito, oltre al ricorso al credito abusivo - delitto per il quale è intervenuto il proscioglimento per estinzione per prescrizione, in relazione al quale le doglianze sono ipotetiche e in fatto, in particolare in ordine alla circostanza che la banca tedesca non si sarebbe fatta ingannare perché a conoscenza della situazione di [REDACTED] - la sentenza di primo grado ha fatto anche riferimento specifico ad altro contratto con [REDACTED] S.p.a., che rilasciò una garanzia fondata proprio sul falso bilancio al dicembre 2011.

La doglianza non è quindi fondata ed è comunque aspecifica perché non si confronta in modo puntuale con l'efficacia decettiva del bilancio, se non altro verso [REDACTED] che si sarebbe poi insinuata al passivo (fol. 18 della sentenza di primo grado).

Si tratta di motivazioni corrette e non manifestamente illogiche e in linea con Sez. 5, Rigotti, cit., che, oltre alla volontà protesa al dissesto, richiede il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.

2.3 Il primo motivo, in tutte le sue plurime articolazioni, è quindi complessivamente infondato.

3. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata in ordine al capo B) dell'imputazione, inerente alle operazioni dolose cagionanti il fallimento.

3.1 Sul punto deve evidenziarsi come la Corte di appello offra una argomentata motivazione con la quale non si confronta in modo specifico il motivo in esame, che reitera gli argomenti già proposti con l'appello, rappresentando come [REDACTED] vantasse un credito maggiore verso il Fisco rispetto ai debiti tributari, comprensivi di interessi e sanzioni, credito complessivo che avrebbe potuto opporre in compensazione in sede concorsuale: dal che deriverebbe l'insussistenza dell'aggravamento del dissesto.

Va premesso che effettivamente - come deduce il ricorrente - è ammissibile la compensazione - ex art. 56 della l. fall. - del credito IVA chiesto a rimborso dal fallito con i debiti erariali, sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile



successivamente, non determinandosi violazione del principio di neutralità dell'imposta, poiché la posizione IVA maturata in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, ponendosi la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentari come circostanza meramente occasionale, che non muta l'autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle riferibili alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore stesso, quale gestore del patrimonio altrui, con conseguente necessità di redazione, ai sensi dell'art. 74-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento (Sez. 5 civ., Ordinanza n. 20063 del 13/07/2023, Rv. 668283 - 01; conf.: N. 14620 del 2019 Rv. 654072 - 01).

Non di meno però, la Corte di appello evidenzia che: a) la posizione creditoria verso l'Erario avrebbe potuto essere fatta valere con la richiesta di rimborso, che avrebbe portato liquidità alla società; b) se la gestione societaria fosse stata improntata al sano adempimento delle debenze erariali, senza mettere in pericolo la garanzia patrimoniale, la peculiarità del regime Iva tipico del settore di [REDACTED] [REDACTED] avrebbe consentito il recupero di risorse finanziarie da destinarsi alle esigenze societarie; c) il Tribunale aveva già rilevato che la compensazione tra debiti e crediti erariali non costituisse per nulla un diritto potestativo del contribuente, atteso che essa avrebbe potuto operare solo al ricorrere di taluni requisiti assai pregnanti, costituiti (per il caso della compensazione orizzontale riguardante tributi diversi) dal tetto quantitativo (già fissato in 516.000,00 euro annui poi ampliato a 700.000,00 euro annui a partire dal 2013) e dalle condizioni soggettive del contribuente, tra l'altro scevro da iscrizione a ruolo per tributi per ammontare superiore a 1.500,00 euro; d) se la società aveva già beneficiato di una compensazione orizzontale nel tetto massimo di 516.000,00 euro per il 2012, la successiva richiesta di analoga compensazione per il rinnovato tetto di 700.000,00 euro non aveva trovato accettazione per un vizio procedurale connesso alla mancata rappresentazione della dichiarazione fiscale, donde l'avvenuta compensazione per soli 5000,00 euro; e) le contestazioni operate dal consulente Palella al diniego della compensazione per l'importo dei residui 695.000,00 euro (stante l'accoglimento per l'importo di 5000,00 euro) non risultavano idonee ad inferire in alcun modo che tale diniego fosse stato causa di aggravamento del dissesto, atteso che la ragione genetica di esso doveva rinvenirsi univocamente nelle omissioni di pagamento della gestione di [REDACTED] S.r.l.; f) l'articolazione e gli esiti delle interlocuzioni intrattenute con l'ufficio finanziario da [REDACTED] (tanto con la richiesta di rimborso quanto con la richiesta di compensazione orizzontale)



esulano dalla incidenza consapevole e volontaria del debito erariale (neppure contestato nell'*an* e nel *quantum*) rispetto alla entità del dissesto e attengono ad una attività postuma (rispetto al fenomeno progressivo dell'ampliamento del dissesto) di mero rimedio e sul cui eventuale e incerto buon esito non può certo farsi riposare l'assenza del dolo propalata dalla difesa; g) già erano incerti nell'*an* e nel *quantum* gli esiti della richiesta di rimborso e della compensazione orizzontale, ancor più lo era l'operazione di compensazione complessiva avviata da [REDACTED] nel febbraio del 2014 con l'ufficio finanziario per tramite di un professionista, che difatti nel corso dell'esame dibattimentale definiva il suo compito un «tentativo proprio di risolvere il problema di una azienda strutturalmente a credito iva», poi tramontato per la sospensione derivante dall'avvio della attività ispettiva della Guardia di Finanza; h) per la Corte di appello anche l'assunto per il quale - per effetto della legge n. 190 del 2014 in vigore dall'1 gennaio 2015 - sarebbe stato consentito l'accesso al ravvedimento con ampliamento dei limiti temporali e procedurali anche ai contribuenti interessati da verifiche in corso, non coglieva nel segno per le precedenti considerazioni, in quanto si fondava su una prospettazione del tutto ipotetica circa il fatto che il buon esito del ravvedimento operoso avrebbe consentito l'estinzione del debito erariale, valorizzando un fatto del tutto eventuale, che peraltro non abbatteva né l'*an* né il *quantum* del debito erariale che l'organo gestorio di [REDACTED] aveva scientemente e volutamente fatto generare, risultando del tutto irrilevante e indifferente l'affidamento posto sul rimborso del credito iva ovvero sulla compensazione orizzontale e complessiva; i) anche destituite di fondamento - per la Corte di appello - a fini liberatori risultavano le doglianze difensive circa la prospettata inerzia dell'Agenzia delle Entrate, che non ebbe a dare seguito al rimborso del credito Iva, e del curatore, che non ebbe a coltivarlo in sede fallimentare, afferendo dette doglianze a circostanze del tutto ultronee rispetto alla condotta dolosa della gestione di [REDACTED]

La Corte di appello conclude il proprio argomentare affermando che «il rimborso ovvero la compensazione avrebbero neutralizzato o comunque attenuato le esposizioni debitorie di natura fiscale ma, qualora queste ultime non si fossero formate, quantomeno il rimborso avrebbe consentito un recupero di risorse da destinare alle esigenze fisiologiche della società». «In tale ottica, che si appalesa del tutto ricognitiva di dati di fatto e di valutazioni perfino ovvie e scontate, l'entità superiore del credito Iva rispetto al debito erariale per cui vi è stata insinuazione (come comprensivo di sanzioni e interessi) è destinata anch'essa a rimanere logicamente irrilevante a fini difensivi».

A fronte di tali stringenti argomentazioni il motivo di ricorso resta aspecifico, in particolare non confrontandosi con i limiti della compensazione orizzontale: il



credito Iva della società contribuente doveva essere posto in compensazione con crediti erariali diversi, quali quelli contestati nell'imputazione per le annualità 2012 e 2013 di spettanza dell'imputato, relativamente a IRES e IRAP e contributi INPS per l'anno 2014. Dal che la natura non consentita, per genericità, del motivo di ricorso in esame.

Comunque, convincente risulta l'argomentazione spesa dalla Corte di appello da ultimo, escludendo che l'omesso adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali potesse integrare un interesse per la società: la scelta di non adempiere a tali obbligazioni non risulta rispondente alle esigenze della società, anzi porta con sé l'accrescersi del dovuto per sanzioni e interessi anno dopo anno, cosicché l'inadempimento prolungato aggrava l'esposizione debitoria e, conseguentemente, il dissesto, a nulla rilevando la circostanza che la fallita potesse poi vantare crediti in compensazione – per altro con i limiti individuati dalla Corte territoriale – che evidentemente, se monetizzati attraverso i rimborsi, avrebbero consentito alla società [REDACTED] una gestione equilibrata, se non altro riducendo il dissesto, che via via, invece, si è andato ad aggravare, facendo crescere l'esposizione debitoria con lo scorrere del tempo dalla data dell'inadempimento tributario.

La valutazione della Corte territoriale è in linea con i principi consolidati per cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 – 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.).

In particolare, quanto al profilo causale va richiamato il principio che la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247314 - 01).

Per altro, trattandosi di reato a forma libera, il delitto può essere integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente



imposti ai soggetti indicati dalla legge (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125 – 01), nel quale il fallimento è evento di danno, e si ritiene che la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano solo aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, l. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione).

L'incriminazione di cui si tratta non intende, però, sanzionare l'evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che le violazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativi adempimenti (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).

La ricostruzione e le valutazioni della Corte di appello fanno buon governo di tali categorie ermeneutiche in ordine al delitto in contestazione.

Anche l'argomento difensivo - per il quale l'importo a debito del cd. fondo ██████ risulterebbe non adeguato a determinare l'aggravamento del dissesto - non risulta fondato.

Il fondo ██████ risultava alla Corte territoriale essere un fondo di previdenza complementare, al quale il ceto dipendente aveva aderito con la previsione di un accordo con la società datrice di lavoro, che se ne assumeva l'obbligo di trattenimento e di pagamento. La violazione sistematica di tale obbligo - la cui



fonte normativa per il datore di lavoro è nell'art. 8 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 – integra la nozione di 'operazioni dolose', che non corrisponde concettualmente a quella di fatti costituenti reato, comprendendo essa, invece, qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni o aggravi lo stato di decozione della società, con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati (Sez. 5, n. 6992 del 08/04/1988, Grappone, Rv. 178604 – 01; conf. Rv. 105541).

Sul punto la Corte di appello chiarisce che la scelta di non pagare il fondo previdenziale dimostra come fosse stata assoluta – e quindi frutto di opzione selettiva – la volontà di non procedere ai versamenti, come contestati, verso il Fisco e verso il fondo, in dispregio dell'interesse dell'impresa, perché anche per il fondo previdenziale dall'inadempimento derivava l'accumulo di interessi in danno della società.

In sostanza la natura sistematica dell'inadempimento verso i plurimi creditori – Fisco e fondo – integra le 'operazioni dolose'.

E ciò, in tal caso, senza che vi fosse alcuna possibilità di compensazione – come invece prospettato per il Fisco – traendo la Corte territoriale il convincimento che ciò dimostra come l'azione sistematica fosse disancorata dalla possibilità di recupero a mezzo della compensazione per i debiti erariali.

Si tratta di una motivazione corretta e coerente, come anche corretto è l'aver ritenuto che l'omesso versamento – con conseguente maturazione degli interessi – quand'anche per poche decine di migliaia di euro, come osserva la difesa, determinava comunque un aggravio del dissesto alimentato dalla concorrenza di tutte le condotte di inadempimento fin qui evidenziate. Peraltro, l'argomentare della Corte non risulta manifestamente illogico, in quanto l'importo non versato al fondo risultava essere tutt'altro che minimo, essendo pari a oltre 427mila euro, trattenuti e non versati fra il 2012 e il 2015 (vedi sentenza di primo grado al fol. 50).

3.2 Deve affermarsi, pertanto, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, anche nei confronti di creditori privati, quando siano frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, consistente nella sistematica omissione degli adempimenti dalla quale consegua il prevedibile aumento della esposizione debitoria nei confronti dei creditori – siano essi pubblici o privati – anche solo per il maturare di interessi, oltre che per le conseguenti sanzioni.

3.3 Il motivo è, pertanto, complessivamente infondato.



4. Il terzo motivo, come anticipato, analizza le condotte distrattive contestate al capo C), anche con l'intento di dimostrare l'elisione della sequenza causale fra le 'operazioni dolose' e il dissesto.

4.1 La tesi accusatoria, ritenuta fondata nel doppio grado di merito, contesta al capo C) la distrazione in danno di [REDACTED] commessa a mezzo compensazione con il credito vantato da [REDACTED] verso la fallita.

La Corte di appello ai foll. 49 e ss., richiamando anche la sentenza di primo grado, rileva la natura distrattiva della compensazione infragruppo riguardante l'originario credito di [REDACTED] verso [REDACTED] di 8.488.958,00 euro, residuando all'esito della operazione solo il credito per euro 786.076,07.

La sentenza impugnata evidenzia in primo luogo come il credito di [REDACTED] verso [REDACTED] risalisse a tempi anteriori al subingresso di [REDACTED] nella fallita, avendo quest'ultima assicurato la stampa delle riviste del Gruppo [REDACTED]. Ripetutamente il collegio sindacale aveva stigmatizzato l'entità del credito vantato dalla fallita verso le società riferibili al Gruppo.

Per la Corte territoriale l'operazione di compensazione infragruppo - intervenuta a seguito del subingresso di [REDACTED] in [REDACTED] - aveva natura distrattiva in quanto volta a danneggiare il ceto creditorio della fallita. In sostanza [REDACTED] attraverso la compensazione, aveva rinunciato all'incasso.

La sentenza di primo grado, rileva la Corte territoriale condividendola, aveva ritenuto non legittima la compensazione, in quanto la stessa aveva ad oggetto crediti eterogenei per genesi ed esigibilità: i crediti commerciali di [REDACTED] verso [REDACTED] e i crediti finanziari di [REDACTED] sia propri che acquisiti da [REDACTED] [REDACTED].

Diversamente per la Corte territoriale il credito commerciale di [REDACTED] - si legge ancora in sentenza - non sarebbe assimilabile ad un credito finanziario (ipotesi sostenuta dal consulente di parte), atteso che in relazione ad esso nel tempo sono stati rilasciati e incassati effetti cambiari, è stato operato e definito un piano di rientro e, in buona sostanza, è stato tenuto da parte del creditore un comportamento incompatibile con il prospettato sostegno finanziario di [REDACTED] alla controllante.

E ciò - secondo la Corte di appello - renderebbe inapplicabile la previsione dell'art. 56 l. fall. laddove, peraltro, l'art. 2467 cod. civ. fissa il divieto di rimborso al socio [REDACTED] dei crediti postergati, quali erano quelli vantati da [REDACTED] nei confronti della fallita.

In sostanza si sarebbero posti in compensazione crediti di natura diversa con l'effetto di ritenere esigibili quelli di [REDACTED] che non lo erano, annullando quasi del tutto il credito commerciale di [REDACTED] verso [REDACTED].

4.2 A fronte di tale ricostruzione il ricorrente lamenta che erroneamente si attribuisca alla compensazione forza distrattiva, risultando la stessa



esclusivamente cartolare, cioè emersa solo dal mastrino clienti e dal mastrino creditori diversi.

Per il ricorrente, se è vero che il creditore postergato – nel caso di specie ■■■■ – non poteva opporre in compensazione a ■■■■ – che vantava un credito commerciale – il proprio credito da rimborso per finanziamento, ciò attesterebbe che non vi sia stata compensazione in concreto e che quindi non vi è stata distrazione.

L'argomento, in sé suggestivo, prova troppo.

In primo luogo, deve evidenziarsi come consolidato in sede penale sia l'orientamento per il quale, in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analogia dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale. (Sez. 5., n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 – 01; mass. conf. N. 14908 del 2008 Rv. 239487 - 01, N. 13318 del 2013 Rv. 254985 - 01, N. 1793 del 2012 Rv. 252003 - 01, N. 8431 del 2019 Rv. 276031 – 01).

Nel caso di specie - non contestata la natura dei versamenti operati in favore di ■■■■ non qualificati come mutuo - la distrazione è avvenuta non attraverso il rimborso materiale, bensì a mezzo di quello equivalente della estinzione del credito di ■■■■ tramite compensazione.

Essendo indiscutibilmente il credito di ■■■■ verso ■■■■ consistente nel diritto alla restituzione di somme versate da un socio della fallita, l'utilizzazione dello stesso in compensazione ha messo in pericolo il ceto creditorio di quest'ultima, che non ha potuto più fondare sulla garanzia costituita dal credito, ingente verso ■■■■ propria principale cliente già da prima del subingresso della medesima ■■■■ nella fallita.

D'altro canto, è noto che la distrazione può avere ad oggetto anche i diritti di credito del fallito che rientrano nel relativo patrimonio, risultando suscettibili di distrazione attraverso qualsiasi condotta diretta a destinare attività fallimentari a scopi diversi dalla garanzia dei creditori (cfr. Sez. 5, n. 36865 del 24/09/2001, Ronzio, Rv. 219997 - 01).

Altrettanto noto è che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (*ex multis* Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 l. fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata



e che rileva invece per le ipotesi di bancarotta impropria da reato societario o a mezzo operazioni dolose, come quelle in precedenza analizzate - bensì anche il solo pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.

In sostanza ciò che rileva - ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - non è l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01). In tal senso anche la rinuncia al credito può integrare la condotta distrattiva posto che anche le ragioni di credito concorrono alla formazione dell'attivo (Sez. 5, n. 40093 del 11/11/2025, Ceresani, Rv. 289127 - 02), così come la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 - 01; conf. N. 57153 del 2018 Rv. 275232 - 01, N. 32469 del 2013 Rv. 256252 - 01).

Correttamente la Corte di appello al fol. 49 rileva come si verta in tema di rinuncia alla riscossione del credito attraverso una non consentita compensazione, per la cui sussistenza, come noto, occorre - ai sensi dell'art. 1243 cod. civ. - la ricorrenza dei presupposti sostanziali ed oggettivi della liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e dell'esigibilità, nel caso di specie non sussistente perché il credito di [REDACTED] - che neutralizzava durante la vita di [REDACTED] il credito di quest'ultima - sarebbe stato postergato in sede di riparto fallimentare.

D'altro canto, la suggestiva tesi difensiva che riduce ad artificio contabile la compensazione, mostra un doppio limite.

In primo luogo, se, come noto, la bancarotta fraudolenta patrimoniale si configura come reato di mero pericolo - nel senso che la causazione di un danno effettivo per la massa creditoria non è necessaria per la sussistenza del reato, ma è necessaria e sufficiente la messa in pericolo degli interessi dei creditori, quindi la probabilità di un pregiudizio per gli stessi - è altrettanto vero - come osserva autorevole dottrina - che tale pericolo può seguire anche a condotte quali quelle di dissimulazione, occultamento, di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, ex art. 216, primo comma, l. fall.: vale a dire condotte che implicano una diminuzione solo fittizia, e non effettiva, del patrimonio.

Il secondo limite è conseguenza del primo: assumere sussistente la compensazione - da parte del medesimo *management* a capo delle società creditrici e debentrici, come osserva la Corte di appello - determina la messa in pericolo delle ragioni dei creditori della fallita nel corso della vita sociale e fino al



fallimento, poiché le possibili azioni tese al recupero costituiscono un *posterius* che non esclude la sussistenza del delitto.

In sostanza, quand'anche in sede fallimentare le ragioni che escludono la correttezza della compensazione siano emerse, non di meno la compensazione subita da [REDACTED] ha paralizzato le possibilità di agire per la riscossione di un cospicuo credito, così aggravando il pericolo concreto per il ceto creditorio.

Da ciò deriva l'irrelevanza di quanto accaduto in sede fallimentare, sia per [REDACTED] che per [REDACTED] [REDACTED] dovendo esclusivamente guardarsi all'effetto di depauperamento del credito che la compensazione ha provocato durante la vita di [REDACTED] impedendone la riscossione e sostanziosamente la compensazione in una indebita rinuncia ad azionarlo verso [REDACTED] contro l'interesse della fallita.

Difatti, pacificamente, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali (Sez. 5, n. 48872 del 14/07/2022, Arnoldo, Rv. 283893 - 01). Difatti, il recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della *res* rappresenta solo un *posterius* - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondini, Rv. 278951 - 01).

Quanto alle doglianze in tema di coefficiente soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è richiesto il dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501).

La Corte di appello ha chiarito che la prova del dolo quanto a [REDACTED] si trae dai seguenti elementi: «la tempistica della compensazione (strumentale alla presentazione della domanda di concordato), le interlocuzioni intrattenute con gli esperti (che nessun elemento di fattiva praticabilità della compensazione hanno introdotto con certezza, ancorando le rispettive prospettazioni ad un giudizio del tutto ipotetico e comunque condizionato alla immissione di provvista finanziaria



nella fallita) e la mancata introduzione della detta provvista con la conseguente interruzione perfino dei rapporti con gli esperti rinvenuti da [REDACTED] che restituiscono la prova certa della consapevolezza e volontà del prevenuto di accedere comunque ad una operazione illecita, peraltro ben definita anche nella sua previsione di caducazione delle poste attive di credito che la fallita vantava nei confronti di [REDACTED]».

La deduzione difensiva prospetta travisamento quanto alle dichiarazioni degli esperti [REDACTED] e – a quella derivata dalla autorevolezza di quest'ultimo – [REDACTED] a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale costoro ebbero a ritenere legittima l'operazione di compensazione infragruppo.

La doglianza non è disarticolante: la stessa risposta in sede di controesame di [REDACTED] riportata in ricorso, risulta riguardare una valutazione astratta sulla fattibilità dell'operazione. A fronte di valutazione, nel concreto il rapporto professionale fra [REDACTED] e [REDACTED] si interruppe (fol. 50 della sentenza impugnata). Infatti, il progetto di [REDACTED] prevedeva l'immissione di provvista finanziaria nella fallita, che [REDACTED] non realizzò, cosicché la teorica fattibilità dell'operazione si infranse nella sua parziale attuazione, solo in danno di [REDACTED]. Pertanto, gli elementi sintomatici del dolo generico analizzati dalla Corte di appello non risultano disarticolati dalla censura difensiva proposta.

Per altro, proprio il confronto con i consulenti esperti esclude che [REDACTED] sia incorso in un errore ex art. 47, terzo comma, cod. pen. avendo piena contezza della percorribilità delle compensazioni intragruppo, praticabili alle condizioni – delle quali era edotto – che non furono assicurate.

Anche congrua e corretta è la valutazione sui cd. vantaggi compensativi, che si legge al fol. 52 della motivazione impugnata, dalla quale emerge che i vantaggi per [REDACTED] non sono mai intervenuti, sia per la compensazione, sia anche perché il maggior credito vantato dalla fallita verso le altre società del gruppo veniva sopravanzato dalle altre operazioni dolose e distrattive, che hanno riguardato la carta da macero e la carta in bobine, che sono andate ad esclusivo beneficio delle altre società del Gruppo [REDACTED].

Tale valutazione della Corte territoriale è in linea con il principio per il quale i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita (Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233 – 01), presupposti non acclarati nel caso in esame.

4.3 Va, pertanto, affermato che il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di



bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi anche attraverso la non consentita compensazione di crediti per difetto dei presupposti ex art. 1243, primo comma, cod. civ., non avendo incidenza la possibilità di recupero del credito attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali, in quanto il delitto è perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore con la messa in pericolo della garanzia per i creditori ex art. 2740 cod. civ., mentre il recupero rappresenta solo un *posterius* rispetto alla consumazione del delitto.

4.4. Il terzo motivo è, quindi, complessivamente infondato.

5. Il quarto motivo, relativo alle relazioni di [REDACTED] S.r.l. e alla relativa acquisizione, è infondato.

La Corte di appello ha chiarito che la difesa di [REDACTED] discusse all'udienza del 21 dicembre 2020 - dopo l'acquisizione del documento, sottoscritto, di [REDACTED] S.r.l., mentre quello non firmato era stato acquisito 27 ottobre 2020 - e non chiese termine a difesa né prova contraria.

Pertanto, in relazione a [REDACTED] non si è verificata alcuna nullità, e quanto alla inutilizzabilità, non se ne deduce la decisività: è noto che in tema di ricorso per cassazione è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009 - dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416). Tanto più che la Corte di appello, al fol. 20 della sentenza, ha chiarito che il documento ha assunto una valenza di mero riscontro e, dunque, spettava al ricorrente contestarne la ritenuta marginalità, il che non è avvenuto, con conseguente genericità della doglianza.

6. In ordine al quinto motivo lo stesso è aspecifico.

6.1 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la Corte di appello non si limita a richiamare l'insufficienza della sola incensuratezza, come afferma il ricorrente. Al fol. 60 della motivazione si legge che «non ricorrono le condizioni per il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, considerato che si discute di più fatti gravi che hanno comportato un danno assai rilevante per il ceto creditorio (si verte su un passivo di circa 30 milioni di euro a fronte di un attivo di circa 1,5 milioni di euro), in relazione ai quali il ruolo di [REDACTED] è stato di *dominus* indiscusso, supportato pertanto da un dolo di intensità non modesta, essendosi in specie collocate le condotte illecite in esatta coincidenza con l'avvio e il mantenimento della gestione di [REDACTED] A fronte di



fatti gravi e di un profilo soggettivo di spiccata pericolosità (si consideri in tal senso in specie la pervicacia che ha assistito la consumazione delle condotte illecite in un tempo apprezzabile e certamente non modesto, protrattosi dall'agosto del 2012 fino alla declaratoria di fallimento del maggio del 2015) la mera incensuratezza costituisce elemento da solo insufficiente a fondare la causa di mitigazione della pena ex art. 62-*bis* cod. pen. in difetto di elementi positivi suscettibili di una positiva valutazione in tal senso. Le indicazioni difensive, ancorate al propalato successo imprenditoriale e alle garanzie personali prestate in occasione di ulteriori e diverse esperienze imprenditoriali, non assumono rilevanza rispetto ai fatti per cui è processo, in relazione ai quali peraltro non risulta essere intervenuta alcuna condotta susseguente di ristoro anche parziale per la curatela. E il comportamento processuale, accentrato sulla sottoposizione all'esame dibattimentale dal tenore minimalista se non negazionista rispetto agli addebiti (circostanza, per vero, legittima nella prospettazione difensiva) non ha introdotto un contributo di chiarificazione ulteriore rispetto alla ben definita piattaforma del compendio probatorio a carico. Solo per completezza la Corte osserva che la pretesa serietà del mandato conferito a [REDACTED] in vista della previsione della presentazione della domanda di concordato, ove anche sussistente in ragione del pregio dei professionisti individuati, è stata da subito smentita dal mancato adempimento alla necessaria irrogazione di liquidità in [REDACTED] che nella previsione del dott. [REDACTED] costituiva la ragione fondante il progetto di concordato con le compensazioni infragruppo».

È di tutta evidenza come il motivo sia aspecifico rispetto alla - ben più ampia, complessa e non manifestamente illogica - motivazione impugnata.

6.2 Ne consegue che il ricorso proposto da [REDACTED] è complessivamente infondato e va rigettato.

7. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] è infondato.

7.1 Quanto al primo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualità di amministratore di fatto di [REDACTED] in relazione a [REDACTED] la Corte di appello ha offerto una ampia motivazione, ai foll. 63 e ss. della sentenza.

7.1.1 In particolare, ed in sintesi, ha rilevato come [REDACTED] abbia assunto un ruolo operativo nella predisposizione dell'inventario, essendo stato riconosciuto dai dipendenti, che gli attribuivano ampi margini di autonomia decisionale, già prima del subingresso di [REDACTED] in [REDACTED] alla stregua di [REDACTED] fosse socio e dirigente della controllante della fallita e procuratore di [REDACTED] altra società del gruppo; dimostrava avere autonomia decisionale nel settore della carta



in [REDACTED] agiva per conto di [REDACTED] e [REDACTED] nella stipula del contratto con [REDACTED] disponendo della carta della fallita; scelse [REDACTED] quale nuovo contraente di [REDACTED] per la carta da macero, in sostituzione di quello precedente; ha avuto un ruolo nelle compensazioni oggetto delle contestazioni, riferendone con cognizione di causa telefonicamente a [REDACTED] componente del CDA di [REDACTED] [REDACTED] revisore di [REDACTED] trovò [REDACTED] in luogo di [REDACTED] quale responsabile con il quale interfacciarsi; infine, l'imputato venne definito da [REDACTED] «un amministratore di fatto».

Aggiunge la Corte di appello che gli interventi di [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED] riguardavano anche l'ambito finanziario e amministrativo in senso stretto, avendo egli bene «il polso della situazione della società tanto da esporla direttamente al suo revisore e ben conoscendo in dettaglio quell'operazione nevralgica quale è stata la compensazione infragruppo». Queste e altre le argomentazioni spese dalla Corte di appello, in modo non manifestamente illogico cosicché le censure mosse in ordine alle dichiarazioni di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] come anche alla interpretazione dei documenti - mail, missive, e altro - sollecitano una rivalutazione non consentita in sede di legittimità, e comunque non risultano disarticolanti del tessuto motivazionale proposto dalla Corte territoriale, fondato su una pluralità di elementi di prova.

Rileva, in conclusione, questo Collegio come la Corte di appello abbia fatto buon governo dei principi costanti in giurisprudenza per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001).

Anche in diritto l'argomentazione della Corte di appello è corretta: il motivo sulla necessaria esclusività delle funzioni dell'amministratore di fatto è infondato.

Quanto al profilo della esclusività delle funzioni, infatti, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplorazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01).



7.1.2 In ordine al delitto di bancarotta impropria da falso in comunicazioni sociali contestato a [REDACTED] al capo I), il ricorrente censura la sentenza impugnata proponendo una rilettura delle dichiarazioni rese dai testimoni. Tale operazione non è consentita in questa sede, tanto più che la doglianza è reiterativa e già ha ricevuto congrua risposta dalla Corte di appello.

Quanto alle falsità riguardanti il bilancio, nei termini già indicati per il coimputato [REDACTED] trovano risposta le doglianze di [REDACTED] sostanzialmente sovrapponibili sul punto a quelle del coimputato.

Residua il tema della qualità di concorrente di [REDACTED] nell'operazione di falsificazione del documento contabile.

A tal riguardo convincente è la motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto [REDACTED] coinvolto, sia materialmente che quanto a coefficiente soggettivo. Si legge in sentenza della «fattiva e perfino primigenia partecipazione alle operazioni di redazione dell'inventario di magazzino dei pezzi di ricambio, realizzata peraltro con pieni e autonomi poteri decisionali tanto nella modalità di formazione quanto in specie nella valorizzazione dei beni, operata con riferimento alle fatture di acquisto ovvero, in difetto di esse, in maniera approssimativa e comunque sovente adattata all'esigenza di accrescimento del valore finale [...]. E ciò si rileva *per tabulas* anche dalle parti delle deposizioni testualmente riportate nel motivo di appello in esame, delle quali nondimeno la difesa tenta di fornirne una lettura parziale e minimalista» (fol. 74).

Anche congrua e non manifestamente illogica è la valutazione della Corte di merito in ordine alla dedotta estraneità di [REDACTED] rispetto alla redazione della seconda versione di bilancio: oltre al ruolo attivo nella redazione dell'inventario, la Corte di appello evidenzia come [REDACTED] fosse già intraneo al *management* di [REDACTED] alla data di approvazione del secondo bilancio - 4 ottobre 2012 - come dimostrava la circostanza che avesse contrattato con [REDACTED] fin dal luglio 2012 per conto di [REDACTED]. Il ruolo di amministratore di fatto e la intensa partecipazione fin dalla fase genetica dell'inventariazione comprovavano la conoscenza del mendacio del bilancio (dolo generico), il dolo specifico di profitto in quanto aveva interesse - anche quale socio di [REDACTED] - al mantenimento in vita della controllante e, infine, «agiva con dolo intenzionale di ingannare i terzi destinatari del documento di sintesi che, qualora in perdita, avrebbe determinato il blocco delle forniture e dell'accesso al credito e impedito più in generale la susseguente contrattazione (si consideri che centrale è stata la posizione di [REDACTED] nella vicenda distrattiva riguardante [REDACTED])».

Con tali specifiche argomentazioni non si confronta il ricorso, che richiama le pagine 10, 11, 29 e non anche quelle 73 e ss. della sentenza di appello ove i temi relativi a [REDACTED] vengono ampiamente sviluppati.



7.1.3 La Corte di appello offre risposte congrue e puntuali alle ulteriori doglianze mosse con l'appello, che nella sostanza vengono in questa sede reiterate (cfr. foll. 75 e 76 della sentenza qui impugnata).

In particolare, il motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà da travisamento fra alcune fonti di prova che indicano [REDACTED] [REDACTED] come gestore del settore carta e l'attribuzione all'attuale ricorrente dello stesso ruolo.

La doglianza non è consentita in quanto non ne emerge, né viene dedotta, la decisività a fronte di un quadro probatorio, illustrato dalla Corte di appello, ben più complesso e solido.

In primo luogo, la contraddizione viene meno perché [REDACTED] e [REDACTED] vengono indicati entrambi, dalla Corte territoriale, quali addetti al settore carta, su delega di [REDACTED] (cfr. fol. 77), né il ruolo della sorella impedisce il coinvolgimento nel medesimo settore del ricorrente.

A tale ultima conclusione la Corte di appello giunge sulla scorta di una pluralità di elementi: la sentenza irrevocabile pronunciata in esito a rito abbreviato nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] componenti del CDA il primo da luglio 2013 a luglio 2014 e il secondo da luglio 2014 a novembre 2014, argomento con il quale non si confronta in modo specifico il motivo in esame; inoltre, non solo [REDACTED] aveva indicato [REDACTED] come autore della negoziazione con [REDACTED] – che condusse alla cessione di carta da macero senza corrispettivo per [REDACTED] essendo lo stesso incassato da [REDACTED] - ma anche [REDACTED] e lo stesso [REDACTED] [REDACTED] avevano ammesso il proprio ruolo, assumendo la ragione di convenienza della sostituzione di [REDACTED] la ritenuta convenienza economica non è stata ritenuta comprovata – dunque la sentenza di appello si confronta con la relativa doglianza – poiché la valutazione dei prezzi è stata effettuata dal ricorrente tramite un accordo risalente nel tempo con indicazione delle tariffe CCIAA Milano del trimestre marzo-maggio 2012 e con riferimento al prezzo praticato a [REDACTED] (annota la Corte che « è stato lo stesso [REDACTED] a riferire a dibattimento di avere visionato un accordo contrattuale risalente in quanto quello più recente "era sparito ed era quindi impossibile sapere quali erano le tariffe applicate in quel momento da [REDACTED] »). In sostanza anche la doglianza relativa ai prezzi riceve risposta, ma il ricorso non si confronta in modo specifico con tale argomento.

Se la paternità della scelta di [REDACTED] come contraente viene ammessa dallo stesso imputato, senza aporie logiche la Corte di appello trae la prova – in uno agli ulteriori elementi - del ruolo di amministratore di fatto di [REDACTED] in [REDACTED] anche con riferimento alla gestione di un settore strategico per una società che si occupava di stampa, quello della carta.

Ulteriore conferma sul ruolo fattivo di [REDACTED] [REDACTED] si coglie nella partecipazione al contratto con [REDACTED] del 20.7.2012, sulla cui incidenza diretta e



immediata anche e soprattutto sulla gestione di [REDACTED] (in nome e per conto della quale testualmente [REDACTED] è intervenuta in quella sede contrattuale, rappresentata dalla persona fisica di [REDACTED] si è già sopra detto nella trattazione del primo motivo di gravame inerente il ruolo di amministratore di fatto.

Quanto, poi alla cessione della carta da macero di proprietà di [REDACTED] la Corte di appello in ordine alla proprietà della carta e all'operazione di cessione rinvia alla motivazione esposta in ordine a [REDACTED]

Sul punto il motivo in esame risulta del tutto generico, oltre che sollecitante una rivalutazione: né si confronta in modo puntuale con gli argomenti che si leggono a proposito della posizione di [REDACTED] ai foll. 54 e ss. dove si rinvencono le ragioni della attribuzione della proprietà della carta a [REDACTED] degli accordi che vedevano la stessa cedere la merce ma non ottenere nulla in cambio, avvantaggiandosi solo la controllante [REDACTED]

7.1.4 Anche le doglianze mosse in ordine al capo K) come formulate non sono consentite. La Corte di appello, in ordine alla partecipazione dell'imputato alla distrazione a mezzo compensazione, richiama le conversazioni intercettate fra il sindaco [REDACTED] e il revisore [REDACTED] che descrivevano un ruolo attivo di [REDACTED] quale amministratore di fatto anche partecipe delle riunioni prodromiche alla operazione di compensazione, funzionale alla domanda di concordato.

La Corte di appello effettua una ricostruzione anche cronologica delle conversazioni rispetto agli eventi, valuta l'attendibilità dei colloquianti, come anche la presenza di [REDACTED] presso lo studio [REDACTED] ove fu progettata l'operazione di compensazione e ove il professionista aveva inviato sia [REDACTED] che [REDACTED] a provvedere alla citata iniezione di liquidità, a riprova della condivisione dell'operazione anche da parte dell'attuale ricorrente, circostanza per altro emersa anche dalla deposizione della teste [REDACTED] responsabile finanziaria di [REDACTED]

A fronte del ruolo di amministratore di fatto e della partecipazione attiva alla fase progettuale della compensazione in contestazione, le critiche mosse propongono una rilettura del materiale probatorio non consentita.

Va ricordato che qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse (Sez. 6, n. 5073 del 19/12/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258523). Nel caso in esame la Corte ha operato una valutazione di attendibilità della conversazione, ha valutato cronologicamente e logicamente il contenuto della captazione, in assenza di aporie: pertanto quella proposta è una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, avente ad oggetto l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può



essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Analogamente sollecitorie di rivalutazione sono le doglianze in ordine alle dichiarazioni testimoniali.

D'altro canto, non si confronta il ricorso con quanto si legge al fol. 78 della sentenza impugnata, sempre in ordine al ruolo di [REDACTED] «Rispetto poi al ruolo fattivo di [REDACTED] nella vicenda in esame, richiamato il suo ruolo di amministratore di fatto e tenuto conto altresì della sua riconosciuta competenza tecnica di settore, si evidenzia come la stessa [REDACTED] - amministratrice di [REDACTED] - «abbia reso una precisa descrizione delle interlocuzioni intervenute con [REDACTED] e con [REDACTED] confermata peraltro dai due predetti imputati. Assumere che [REDACTED] possa essere intervenuto quale tecnico a supporto di [REDACTED] significherebbe obliterarne il ruolo di amministratore di fatto senza tacere che proprio la teste [REDACTED] ha reso una descrizione della natura delle interlocuzioni intrattenute con [REDACTED] e [REDACTED] in termini assolutamente paritari (anzi ella ha riferito di avere interloquuto con [REDACTED] e di avere quindi conosciuto [REDACTED] come chiaramente si evince dalla lettura della parte della sua deposizione [...]).».

Ne consegue la natura in parte non consentita e in parte infondata del motivo.

7.2 In ordine al secondo motivo - il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio, lamentando i dinieghi delle circostanze attenuanti generiche e della pena minima edittale, nonostante l'incensuratezza e le conseguenze personali patite per effetto della vicenda giudiziaria - la motivazione della Corte territoriale è congrua. In ordine alla pena, che comunque è stata ridotta, la misura della stessa è ampiamente motivata sulla scorta della gravità dei fatti: «plurime vicende fallimentari, consumate in un arco di tempo di gestione della società di un triennio, che hanno cagionato un danno relevantissimo al ceto creditorio, posto che si discute di un passivo di circa 30 milioni di euro a fronte di un attivo di circa 1,5 milioni di euro) e alla pervicacia tenuta dal prevenuto, che ha agito in spregio dei principi di sana amministrazione sin dall'esordio del suo intervento presso [REDACTED] peraltro prendendo parte fattivamente, quale amministratore di fatto, proprio ai tre episodi di illeciti fallimentari più gravi».

Per altro la pena è inferiore alla media edittale, anzi prossima al minimo, cosicché non sarebbe necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

A differenza di quanto lamenta il ricorrente, poi, la Corte di appello ha anche dato conto del diniego delle circostanze attenuanti generiche affermando che «le



conseguenze patite dal prevenuto per effetto della presente vicenda giudiziaria, per quanto umanamente comprensibili, non introducono elementi positivi rilevanti ai sensi degli artt. 133 e 62-*bis* cod. pen.».

Si tratta di una motivazione congrua: le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (*ex multis* Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone, Rv. 249163). Tale motivazione, nel caso in esame sussiste.

7.3 Il ricorso va pertanto rigettato per complessiva infondatezza.

8. Il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] è fondato nei termini che seguono.

Va premesso che, in tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità a titolo di concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di specifici poteri impeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensione fattuale, nonché dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato stesso (Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, Rv. 288273 - 01).

Sez. 5 Quaglia, che si condivide interamente, chiarisce che quelli previsti dall'art. 223 l. fall. sono reati propri (non esclusivi) o a "soggettività ristretta" (come la gran parte dei reati fallimentari) che richiedono la partecipazione di



almeno un soggetto rientrante nelle categorie codificate dall'art. 223 legge fall., nel cui novero sono ricompresi i "sindaci".

I soggetti investiti di detta carica possono dunque essere autori *uti singuli* dei reati in esame nella loro declinazione monosoggettiva, oppure possono concorrere con altri ai sensi dell'art. 110 cod. pen.

Il concorso, come di solito accade, può atteggiarsi come contributo morale o materiale all'azione degli amministratori (cd. concorso attivo) oppure può esprimersi nella forma del reato omissivo c.d. improprio.

Alla prima ipotesi appartengono i casi di collusione tra sindaco e amministratori, che possono manifestarsi in un accordo pregresso di agevolazione, in assicurazioni in itinere circa la futura validazione delle scelte dell'organo amministrativo, o, addirittura, in suggerimenti o consigli su come fortificare od occultare la frode.

Osserva Sez. 5 Quaglia che anche in tali casi nella pratica giudiziaria si suole ricorrere allo schema dell'omesso impedimento del reato altrui, quando invece appare più consona la figura del concorso morale nella fase ideativa o attuativa sub specie del "rafforzamento" del proposito criminoso dei gestori.

La puntualizzazione non è superflua, poiché nel caso in esame la sentenza impugnata non risolve e non affronta la questione se si stia confrontando con un reato omissivo improprio – come contestato – o con un concorso commissivo.

Tornando alla contestazione con la quale doveva confrontarsi la Corte di appello (concorso per omissione) viene in rilievo l'art. 40, comma secondo, cod. pen. su cui si innestano l'art. 110 cod. pen. e le singole fattispecie criminose di bancarotta.

Riprendendo l'itinerario di Sez. 5 Quaglia, la responsabilità omissiva impropria deriva dalla clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen. e dalla combinazione di quest'ultima con la norma di parte speciale che prevede la fattispecie incriminatrice commissiva: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

La figura del concorso omissivo nell'altrui reato commissivo deriva dall'ulteriore combinazione con la previsione dell'art. 110 cod. pen., di talché l'evento indicato dall'art. 40, comma secondo, viene a consistere nel fatto criminoso di un terzo.

Da ciò deriva che gli elementi caratterizzanti del concorso omissivo nell'altrui reato commissivo sono: a) la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'altrui reato, il che impone un'indagine su fonte e ambito della posizione di garanzia; b) la condotta omissiva; c) il nesso causale tra contegno omissivo del garante e l'altrui condotta illecita, verificato attraverso il criterio controfattuale della c.d. condotta alternativa lecita; d) il dolo di concorso.



Sarebbe spettato alla Corte di appello, a fronte della contestazione omissiva impropria, dare conto della posizione di garanzia del sindaco in maniera dettagliata, come anche applicare il principio che segue: la responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato» (Sez. 5, n. 20867 del 17/03/2021, D'Alessandro Feola, Mario, Rv. 281260 - 01).

La posizione di garanzia, espressiva di uno «speciale vincolo di tutela», presuppone un dovere impeditivo che oltre a scaturire da una fonte formale deve essere caratterizzato da una signoria nei confronti del processo di produzione dell'evento. E nel caso in esame la Corte avrebbe dovuto porsi il problema di individuare quali poteri impeditivi avrebbero potuto evitare l'avanzamento del processo causale.

D'altro canto, Sez. 5 Quaglia chiarisce che assumono rilevanza non solo i poteri c.d. "direttamente impeditivi" — ossia impicanti interventi autonomamente risolutivi o, per così dire, di arresto potestativo del processo causale— ma anche quelli "indirettamente impeditivi", poteri cioè idonei ad avviare una sequenza procedimentale in cui la modifica diretta della realtà fattuale può determinarsi solamente in seguito al coinvolgimento, all'interno di una procedura predeterminata dalla legge, di soggetti diversi ed ulteriori rispetto a coloro che ne sono titolari, i quali potranno compiere le necessarie attività di neutralizzazione delle altrui condotte delittuose.

Ancora: l'omessa attivazione dei poteri impeditivi deve porsi in connessione causale rispetto all'evento reato commesso dagli amministratori, dovendosi intendere la causalità qui in rilievo alla stregua della tipica causalità concorsuale.

Osserva, in modo condivisibile, Sez. 5 Quaglia: «Non si deve, allora, verificare se sostituendo la condotta violativa dell'obbligo di impedimento con quella doverosa il reato commesso dagli amministratori non si sarebbe verificato con certezza o con elevata probabilità logica (secondo le acquisizioni ormai sedimentate in tema di causalità omissiva e condizionalistica pura), ma va accertato se la condotta omissiva del garante abbia concretamente agevolato la realizzazione dell'altrui illecito, che, in ipotesi, si sarebbe comunque potuto verificare sebbene con diverse e più difficoltose modalità di realizzazione. Il nesso di causalità andrà escluso tutte le volte in cui la condotta doverosa non avrebbe avuto alcuna capacità di incidere sulla commissione dell'altrui illecito. Ciò implica,



a carico del giudice, il compito di individuare: i caratteri del singolo fatto-reato nelle sue espressioni concrete e nelle sue specifiche modalità attuative; la fonte dell'obbligo di attivarsi a carico del sindaco; la sussistenza e la "forza" di un correlativo potere impeditivo riferito a quella tipologia di eventi; la configurabilità del nesso di causalità sulla scorta del giudizio controfattuale appena delineato».

A tale itinerario non risponde – o per lo meno non in modo adeguato - la sentenza impugnata, il che rende fondati i primi due motivi di ricorso. Il terzo resta assorbito (sul punto si rinvia comunque alla citata sentenza Quaglia).

Fondatamente il ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata rinvia alle valutazioni svolte in ordine a [REDACTED] senza valutare la necessità di una verifica correlata alla posizione e alla diversa condotta – non commissiva ma omissiva – contestata all'imputato.

In sede di rinvio la Corte di merito dovrà attenersi ai descritti principi di diritto.

9. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] per nuovo esame.

Vanno invece rigettati i ricorsi di [REDACTED] e [REDACTED] con condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Rigetta i ricorsi di [REDACTED] e [REDACTED] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26/03/2026

Il Consigliere estensore
Francesco Cananzi

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

